SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

146ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.*
FORTE *(PSI)* .....

CONGEDI E MISSIONI .....

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» **(558)**, d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE .....
FILETTI *(MSI-DN)* .....
TARAMELLI *(PCI)* .....
* GUZZETTI *(DC)* .....
MURMURA *(DC), relatore* .....
MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento* .....
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol)* .....
* PONTONE *(MSI-DN)* .....
BOGGIO *(DC)* .....
GUALTIERI *(PRI)* .....
BOSSI *(Misto-Lega Lomb.)* .....
* RIZ *(Misto-SVP)* .....
PASQUINO *(Sin. Ind.)* .....
FRANCHI *(PCI)* .....
MAFFIOLETTI *(PCI)* .....
SPADACCIA *(Fed. Eur Ecol)* .....
MANCINO *(DC)* .....

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione .....

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 luglio.*

Sul processo verbale

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, vorrei precisare che nella seduta del 15 luglio avrei voluto fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere per il senatore Pezzullo; ciò soltanto perchè egli l'aveva chiesta e per consentirgli di poter ottenere i contributi che, ai sensi della legge sul sisma nell'Italia meridionale, gli competevano, pur essendo perfettamente convinto che il senatore Pezzullo è una persona integerrima e un imprenditore la cui fabbrica costituisce un vanto per l'Italia meridionale e per l'intera Europa nel settore alimentare. Ritengo che l'importante iniziativa industriale in questione sia perfettamente in regola con la legge mentre tutta la questione si basa su alcuni equivoci interpretativi riguardanti la normativa vigente.

Il tema in questione è abbastanza complesso e questa sede non mi consente di dare le spiegazioni che avrei ritenuto necessario formulare in sede di dichiarazione di voto nella seduta del 15 luglio. Adesso mi limito a ricordare che l'onorevole Francesco Compagna aveva scritto una serie di saggi riguardanti le modalità di ricostruzione del Mezzogiorno dopo il terremoto, saggi che pongono in evidenza come la legge intervenuta a seguito del sisma nel Mezzogiorno sia stata correttamente interpretata, secondo l'imposizione dell'onorevole Compagna, nel caso in questione in quanto si trattava di una rilocalizzazione industriale, rispondente alla tesi di fondo che sarebbe stato sbagliato ricostruire negli stessi luoghi e con le stesse modalità nel Mezzogiorno in quanto le costruzioni del passato risentivano di elementi di povertà, di ignoranza, sulle condizioni sismiche e così via e quindi era importante, in questa occasione, non ripetere certi errori commessi nel passato.

Le scelte meridionalistiche in questione e la legge nella sua corretta interpretazione danno ragione all'iniziativa del senatore Pezzullo e spingono a considerare legittima la concessione dei contributi in favore di detta iniziativa. Non solo ci interessava in sè il tema dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pezzullo, ma mi è parso importante

intervenire anche sotto il profilo di una corretta interpretazione della legislazione riguardante il Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Berlinguer, Bernardi, Bochicchio Schelotto, Calvi, Casoli, Cuminetti, D'Amelio, De Cinque, Dipaola, Falcucci, Fassino, Foa, Genovese, Giolitti, Grassi Bertazzi, Melotto, Natali, Ongaro Basaglia, Rubner, Ulianich, Zecchino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (558), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 558. Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il compianto senatore Ruffilli nella decorsa legislatura, intervenendo in questa Aula in sede di discussione generale sul disegno di legge concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, rilevava che il testo legislativo – anche allora già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso dalla competente Commissione a questa Assemblea con modificazioni – costituiva una risposta parziale ai problemi, tuttora aperti, relativi all'assetto dei poteri dello Stato e degli enti locali ed ai loro rapporti con i partiti e con i cittadini. Non portata a compimento nel 1987 una delle più importanti riforme istituzionali, a causa dell'ennesima traumatica estinzione della legislatura, a distanza di oltre un anno, dopo il reiterato *iter* nell'altro ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica si appresta ad apportare numerose modifiche al testo *ex novo* licenziato dalla Camera dei deputati.

Pertanto, pur essendo infruttuosamente decorsi oltre quarant'anni, il precetto di cui all'articolo 95 della Costituzione è destinato a non tradursi tuttora in legge, posto che necessita che il testo legislativo, così come sta per essere modificato da quest'Aula, sia restituito a Palazzo Montecitorio. È da augurarsi che la Camera dei deputati accolga definitivamente le determinazioni modificative che ci accingiamo ad introdurre chiudendo così una lunghissima e tormentata vicenda parlamentare e che essa, ponendo la

parola fine al *match* del «ping pong», non ribalti ancora una volta la palla. Quest'ultima eventualità è peraltro da temere perchè l'assai sofferto testo al nostro esame contiene, sì, modificazioni in molte parti *in melius*, ma in alcune parti prospetta soluzioni *in peius* rispetto a quello licenziato dai deputati il 14 ottobre dello scorso anno. Il difetto – come suole dirsi – è nel manico, atteso che si persiste nel voler dare all'articolo 95 della Costituzione una attuazione parziale e largamente inadeguata. Infatti, non è condivisibile e conferente la scelta di base riflettente la separazione della disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio da quella dei Ministeri, così procedendo soltanto (e peraltro in maniera frammentaria ed incompleta) alla regolamentazione legislativa di alcuni comparti o risvolti del potere esecutivo, mentre quest'ultimo si deve legislativamente enucleare in forma organica in tutto il suo complesso al fine di evitare discrasie, incompletezze e contraddizioni.

Sono addebitabili – a nostro avviso – al deprecabile sistema partitocratico le difficoltà incontrate nel disciplinare la delicata ed importantissima materia. Da una parte si tende ad attribuire maggiori poteri al Presidente del Consiglio e dall'altra parte si teme che le funzioni politiche e di altissima amministrazione proprie dei Ministri possano essere di fatto e praticamente svuotate dalle decisioni continue, minute e più o meno calibrate, dagli atti di mero arbitrio di un Presidente che diriga una coalizione governativa pluripartitica.

Per tali ragioni, in una commistione di poteri e di limitazioni, si propongono criteri monocratici e criteri di collegiabilità, con larghi spazi di elasticità e senza precise determinazioni. Si permane così nel labirinto e sono conseguenziali la omissione e il rinvio *sine die* della quantificazione dei Ministeri, delle attribuzioni specifiche di ciascun Ministro, nonchè dei sottosegretari che, a seconda delle esigenze e delle intese interpartitiche, potranno proliferare sempre più senza distinzione di funzioni e di compiti.

Opportuna è la costituzione del Consiglio di gabinetto, avente la funzione di coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nello svolgimento dei suoi compiti di mantenimento dell'unità politica ed amministrativa del Governo. Ma anche su tale punto si rimane nell'ambito di *verba generalia*, perchè ragioni di spartizione interpartitica consigliano di non specificare i ministri che devono istituzionalmente far parte del Consiglio di gabinetto, anche se si prevede la facoltà del Presidente di invitare a singole sedute di esso altri ministri in ragione della loro competenza.

Consenzienti ci trova la normativa concernente i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri; non altrettanto può dirsi per i Ministri senza portafoglio o, meglio, per i ministri di un portafoglio a più scomparti, indistinti e non quantificati, copribili in dipendenza di accordi contingenti nel quadro di coalizione tra i partiti.

La problematica dei sottosegretari di Stato rimane tale: la porta è spalancata per tutte le esigenze e le evenienze. Il sottosegretario rimane *ausilium* da elargire con il lambicco cencelliano. Nulla abbiamo da obiettare in ordine alla nomina di commissari straordinari del Governo: esigenze di carattere eccezionale correlate alla realizzazione di specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi e indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri, oppure derivanti da particolari e temporanee necessità di coordinamento operativo tra amministrazioni, ben possono consigliare o imporre l'opera di uno o più commissari straordinari. Occorre

però che il chiamato a svolgere determinati incarichi, provvisoriamente o contingentamente conferitigli, segua scrupolosamente le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri competenti per materia e riferisca periodicamente (e vorrei dire continuativamente) sulle sue iniziative, sul suo operato e sui risultati progressivamente conseguiti.

La materia relativa ai rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome non ci sembra disciplinata congruamente. In particolare ci sembra di cogliere la volontà – che noi non condividiamo – di ridimensionare l'ufficio del commissario di Governo; inoltre appare difforme al dettato costituzionale la norma che addirittura dispone una sorta di subordinazione del commissario di Governo ai prefetti, dei quali diviene collaboratore nell'esercizio delle funzioni sue proprie di sovrintendenza e di coordinamento di cui all'articolo 124 della Costituzione.

Il controllo preventivo della Corte dei conti deve essere mantenuto nel rispetto della funzione necessariamente obbligatoria che tale istituto è chiamato a svolgere, nell'ambito dell'*iter* procedimentale, attraverso lo strumento del referto che ad esso è proprio nei suoi rapporti con il Parlamento.

Per quanto concerne i decreti-legge, manca qualsiasi disciplina relativa all'eventualità della loro reiterazione ed all'abuso di essi, ed è da registrare positivamente l'inibizione al rinnovo delle disposizioni contenute in decreti-legge ai quali è stata denegata la conversione in legge con voto delle due Camere.

La normativa contenuta nei capi IV e V ha carattere prettamente amministrativo e – a nostro avviso – non esige alcun particolare esame in sede di discussione generale, bastando qualche puntualizzazione e aggiustamento nel corso dell'esame degli emendamenti.

Ho così concluso questo mio rapidissimo e sintetico intervento. Non mi resta che registrare che, pur a distanza di oltre otto lustri, è *in itinere* il corso delle riforme istituzionali. Si procede annaspando e con molte difficoltà. Le insistenze ed i rilievi della mia parte politica cominciano, sia pur stentatamente, a produrre qualche effetto positivo. È necessario però cambiare radicalmente il sistema e, per ciò conseguire, non bastano marginali ed incomplete riforme istituzionali: sono primieramente e preminentemente indispensabili le non più ritardabili riforme costituzionali. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Il provvedimento al nostro esame, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, fa parte di un pacchetto concordato che costituiva una prima *tranche* di riforme da avviare nel nostro paese. Parlo di primo pacchetto perchè tutti abbiamo consapevolezza – credo – che il tema è ben più ampio e che ciò che non è oggetto di immediata traduzione all'interno di questo pacchetto non può essere nè ignorato nè rinviato all'infinito.

Questo provvedimento è forse una tessera più piccola di altre che dovremo esaminare di un mosaico complessivo, ma certamente, anche se più piccola, necessaria per completarne il disegno. Avendo concordato questo pacchetto, ci siamo comportati coerentemente, abbiamo lavorato in Commissione con gli altri senatori per portare in Aula questo disegno di legge e condurlo alla sua approvazione, convinti come siamo che occorre

fare, passo su passo, un lavoro per riformare lo Stato italiano. Devo però esternare un'impressione personale, anzi una preoccupazione. L'avevo appuntata ieri come impressione personale, ma essa trova purtroppo riscontro oggi nelle notizie che sono apparse sui giornali questa mattina, secondo le quali vi è un mutamento di clima rispetto alla discussione che si è svolta in quest'Aula come alla Camera dei deputati sulle riforme istituzionali. Tale mutamento di clima – secondo me – può incidere negativamente non tanto sull'esame di questo disegno di legge, ma sul lavoro che ci sta di fronte.

Non mi ero mai illuso che questa attività per arrivare a realizzare delle riforme sarebbe stata un'attività tranquilla, senza difficoltà; ma le forzature che si sono registrate nei giorni scorsi, e in particolare quel che è risultato dall'incontro di ieri, evidentemente creano maggiori difficoltà. C'è il tentativo, anzi la volontà – così appare da quanto abbiamo letto questa mattina sui giornali – di privilegiare, all'interno delle intese, alcune misure e quindi abbandonare l'impegno assunto della contestualità, creando tensioni che possono anche portare a difficoltà notevoli per il prosieguo del cammino.

Insisto nel dire che occorre fare molta attenzione su questo terreno e avere rispetto delle regole assunte. A me pare chiaro che su questi problemi non vi può essere solo una parte che pensa a come affrontare questioni così rilevanti, ritenendo che ciò sia sufficiente. Voglio subito dire che io non ho il complesso del tradito – per capirci – non parlo in questo senso, esprimo soltanto una viva preoccupazione perchè le riforme che occorrono sono necessarie al paese e non possono essere fatte solo nell'interesse di una parte.

È già stato ricordato che questo provvedimento attua parzialmente un precetto della Costituzione ed è stato anche ricordato che ci si arriva dopo quarant'anni. Si realizza soltanto parzialmente tale precetto, pur essendo utile e necessario questo provvedimento, e si lascia nell'ombra, rinviandola ad una data che non è prevedibile, l'altra parte dell'articolo 95 che riguarda il riordino dei Ministeri. Eppure il costituente quarant'anni fa aveva avvertito l'esigenza di un Presidente del Consiglio in grado di esercitare una direzione e di dare impulso e aveva avvertito anche l'esigenza di un riordino dei Ministeri. Tale esigenza, avvertita quarant'anni fa, si è confermata nel corso degli anni, ma, come è stato ricordato, anzichè procedere ad un riordino, ci siamo trovati soltanto di fronte al dato del proliferare, del moltiplicarsi del numero dei Ministri, quasi sempre con una giustificazione o un tentativo di motivazione; di fronte ai tanti, nuovi e complessi problemi occorre provvedere e quindi si inventa un Ministro senza portafoglio per avere una direzione più sicura di un determinato dipartimento presso la Presidenza del Consiglio. I fatti poi si sono incaricati di dimostrare che si incomincia con un Ministero senza portafoglio e che poi, con il passare del tempo, si istituisce un vero e proprio Ministero: è stato recentemente istituito quello dell'ambiente e si sta discutendo l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica, senza però riordinare nulla.

PRESIDENTE. Il Ministro della ricerca scientifica è sempre stato senza portafoglio, non è mai diventato Ministero in modo organico.

TARAMELLI. Ne stiamo discutendo in questi giorni, signor Presidente, lei conosce perfettamente il lavoro delle Commissioni congiunte.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente sono d'accordo, ma per la ricerca scientifica il discorso è diverso.

Mi riferivo all'attuale realtà giuridica.

TARAMELLI. Lo sta diventando. Il lavoro in Commissione è quasi concluso e anzi la Conferenza dei Capigruppo, signor Presidente, deve aver inserito in questo scorcio di calendario il provvedimento per tentare di discuterlo addirittura prima della chiusura estiva.

PRESIDENTE. Attualmente però non è così.

TARAMELLI. Infatti, stavo dicendo che lo sta diventando. La proliferazione dei Ministeri è ancora più grave dopo che nel 1970 si è avuta l'istituzione delle regioni. A tale riordino si sarebbe dovuto accompagnare anche quel processo di decentramento che si è avviato con le regioni, un decentramento in verità non completo e contrastato, cosa dimostrata dal fatto che quasi tutti i giorni nella maggior parte dei disegni di legge che esaminiamo si assiste ad un tentativo di recupero in senso centralistico. Qualche volta, all'insegna dell'efficienza, si sta portando avanti una linea contrassegnata dai poteri sostitutivi. Ormai, in quasi tutte le leggi, scattano questi meccanismi, che poi vedremo alla fine quali risultati daranno.

Insieme al mancato riordino, insieme ad un inadeguato decentramento si è instaurato – si tratta di un dato ormai da tutti riconosciuto, tant'è che nel disegno di legge al nostro esame vi è una norma per interrompere la cosiddetta amministrazione integrata, instauratasi in questi anni, per cui si era creato un filo diretto tra Ministri ed assessori che addirittura tagliava fuori dalla responsabilità le regioni – un tentativo di recupero in senso centralistico non solo in generale, ma anche sulle materie primarie in capo alle regioni che potrebbero essere considerate di loro esclusiva competenza. Da questo punto di vista, proseguendo in questo ragionamento (proliferazione dei Ministeri, decentramento delle regioni), basterebbe pensare ad una materia che è sicuramente propria delle regioni: quella che riguarda il territorio. In seguito all'istituzione delle regioni si pensava si dovesse andare ad un depotenziamento del Ministero dei lavori pubblici, che aveva allora quasi la sovranità assoluta sul territorio, dagli strumenti urbanistici agli interventi e così via. A dispetto di tale ipotesi di depotenziamento ci troviamo oggi di fronte ad un Ministero dei lavori pubblici che interviene sul territorio, ad un nuovo Ministero dell'ambiente, che da un ruolo più che altro di programmazione è passato ad una fase, attraverso i poteri sostitutivi, di piani di intervento diretto, ad un Ministero delle aree urbane, che all'inizio, almeno nelle intenzioni, sembrava anche questo un Ministero di coordinamento, mentre poi, in verità, è intervenuto in certi settori, per esempio sui parcheggi, e, infine, all'intervento anche del Ministro per il turismo e per lo sport per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sportivi per l'appuntamento del 1990, anche qui per il tramite di un meccanismo di potere sostitutivo. Quindi, anzichè lasciare alle regioni la competenza sul territorio, che effettivamente è loro propria, si è assistito da una parte ad un moltiplicarsi di Ministri e di interventi – riducendo così l'effetto del decentramento – e, dall'altra, ad un moltiplicarsi o addirittura a un potenziamento di una serie delle funzioni dei Ministeri.

Ho ben presente di non svelare alcuna novità in quanto queste cose sono

state ripetutamente dette. Anche ieri è stato qui ricordato dal relatore l'ordine del giorno approvato dal Senato nel luglio 1980 dopo una discussione sull'importante e interessante rapporto del ministro Giannini. Si è anche molto discusso, e in più sedi, delle proposte concrete formulate anche dalla Commissione Piga, che addirittura ipotizzava gli accorpamenti dei Ministeri, e così via. Se ne è interessata, anche se non in modo principale, la stessa Commissione Bozzi – la ricordo soltanto perchè è la più recente – che, in un passaggio della relazione dalla stessa predisposta, sosteneva che: «In questo contesto, la Commissione ritiene opportuno auspicare una riduzione del numero dei Ministeri e dei Ministri ponendo fine all'attuale crescente frammentazione ministeriale che svuota la collegialità del Consiglio dei ministri, provoca appesantimenti amministrativi e intralcia l'azione delle regioni e dello stesso Parlamento». È questa la più recente presa di posizione al riguardo. In questo passaggio del rapporto della Commissione Bozzi si insiste su un elemento che credo debba essere tenuto presente quando si affronta il problema della Presidenza del Consiglio dei ministri e della direzione della «azienda Italia»; quello che riguarda determinati aspetti della pubblica amministrazione.

Personalmente, non vedo una interdipendenza assoluta tra la riforma dei Ministeri e quella della pubblica amministrazione, nel senso che se non si facesse l'una non si potrebbe procedere all'altra. Tuttavia, ciò non toglie che la riforma dei Ministeri faciliterebbe l'avvio di quella della pubblica amministrazione. Anche di questo si è parlato molto, ma sono pochi – o nessuno – gli atti concreti che si sono poi compiuti.

Quando muoviamo queste critiche non lo facciamo perchè siamo, per così dire, innamorati degli schemi prefigurati. Lo facciamo, invece, perchè quando si affrontano le riforme se ne devono prevedere anche i riflessi interni ai fini di un miglioramento dell'attività della «macchina»; ci interessa in particolare però, il fatto che le riforme abbiano poi effetti positivi per i cittadini, i cui diritti devono essere salvaguardati e garantiti. Ciò vale per la sanità, per la scuola, per il fisco. È questo l'aspetto che consideriamo rilevante ai fini di una riforma complessiva.

Credo che ormai sappiamo tutto circa le disfunzioni della pubblica amministrazione, anche perchè abbiamo avuto a disposizione molti documenti e abbiamo condotto diverse indagini al riguardo che ci consentono di capire quali siano tali disfunzioni. Chi non avesse avuto modo di approfondire l'argomento deve, come noi, essere grato ai curatori della rubrica televisiva «Diogene», che hanno fornito uno spaccato di questa realtà. Si potrà dire che sono andati a ricercare le punte più alte delle disfunzioni; tuttavia, è veramente impressionante ciò che giorno dopo giorno ci ha presentato questa rubrica, tant'è che lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole De Mita, a chiusura del ciclo di inchieste di «Diogene» ha dovuto ammettere in un'intervista che molte delle cose dette erano purtroppo vere e con qualche disagio ha aggiunto che la situazione era ed è difficile ma che qualche impegno verrà assunto.

Guardiamo sempre, pertanto, quando compiamo un atto, se siamo in grado di creare le condizioni per compierne anche altri, tenendo presente che l'obiettivo finale è quello di creare le migliori condizioni possibili per i cittadini.

Ho già avuto modo di dire che questo provvedimento affronta meglio il problema del ruolo della Presidenza del Consiglio e definisce bene, a mio

parere, ed in modo equilibrato l'esigenza di dare più forza al Presidente del Consiglio nella sua funzione di direzione e di impulso; al tempo stesso, le misure da attuare dovranno garantire la necessaria collegialità. Ebbene, la norma è circondata di tutele proprio per garantire l'equilibrio tra direzione e collegialità e per consentire il superamento della attuale frammentazione di un Governo per Ministeri ognuno con una sua autonomia. A noi pare che questa parte riguardante gli organi del Governo sia equilibrata, anche se questo equilibrio si è avvertito un po' meno nella discussione che si è svolta sul provvedimento precedente, in quanto, nella passata legislatura questo equilibrio era più presente in tutti i rappresentanti dei partiti, sia nel dibattito in Commissione che in occasione dell'avvio della discussione in Aula, perchè ci trovavamo in un clima in cui si sosteneva molto il presidenzialismo. Oggi questo clima di presidenzialismo, seppure non scomparso del tutto, si è attenuato, per cui abbiamo la possibilità di apprezzare l'equilibrio raggiunto dal provvedimento in esame.

Quindi, non abbiamo da muovere osservazioni particolari su questo titolo del disegno di legge, se non alla modifica introdotta dalla Commissione concernente il numero dei sottosegretari. Ho appena ricordato che c'è una proliferazione di ministeri; abbiamo cercato di dimostrare che, pur non essendo uno strumento particolarmente valido quello di fissare soltanto una soglia di due sottosegretari per ogni Ministro, il nostro era comunque un tentativo di contenere il moltiplicarsi dei sottosegretari. La Commissione invece ha deciso di togliere anche questo minimo sbarramento per contenere il numero dei sottosegretari. Le motivazioni addotte non sono state però convincenti: si è detto che le esigenze dei Ministri sono nuove e tante per cui c'è bisogno di un maggior numero di sottosegretari. Ma in questo modo il Governo sarà composto di centinaia di persone!

Occorre andare rapidamente ad una riforma dei Ministeri – così come è scritto – per poi definire meglio il numero dei sottosegretari necessari. A tal proposito abbiamo presentato un emendamento, sul quale insisteremo perchè l'Assemblea lo possa accogliere.

Anche la parte relativa ai rapporti tra Stato e regioni è nell'insieme positiva, in primo luogo per quanto riguarda la Conferenza Stato-regioni, grazie alle modifiche approvate in Commissione che hanno definito meglio la sua composizione e le sue funzioni. In secondo luogo, per quanto concerne il commissario del Governo presso le regioni, è stato fatto un passo in avanti: siamo ora più vicini allo spirito dell'articolo 124 della Costituzione, anche se non risulta del tutto applicato. C'è tuttavia una migliore definizione di questo rappresentante del Presidente del Consiglio con funzioni di coordinamento delle attività decentrate dello Stato in rapporto alle attività delle regioni. Mi auguro che non vengano fatti tentativi di modifica di questa parte del disegno di legge: abbiamo raggiunto un buon risultato e non credo che ci siano le condizioni per migliorare ulteriormente la norma, visti gli sforzi compiuti in sede di elaborazione del testo. Spero che non prevalga la tentazione a conservare la situazione pregressa, perchè ciò ridurrebbe di molto il significato innovativo della norma, frutto di uno sforzo comune in sede di Commissione: ciò vale sia per la Conferenza Stato-regioni, sia per la figura istituzionale del commissario del Governo.

Circa la potestà normativa del Governo e le fonti, abbiamo presentato alcuni emendamenti, che verranno poi illustrati dai colleghi del mio Gruppo. Riteniamo comunque che la norma non sia soddisfacente del tutto sotto il

profilo dei decreti e dei regolamenti. Voglio dire qualche parola soltanto sui decreti, in merito ai quali, nonostante il tentativo di normare meglio, siamo però sempre in presenza, anche per quanto riguarda il Governo De Mita che sembrava volersi distaccare dai precedenti, del fenomeno della proliferazione dei decreti-legge. Ancora ieri abbiamo discusso quattro decreti-legge.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* Per quanto riguarda l'attuale Governo, siamo complessivamente al di sotto dei dieci decreti-legge.

TARAMELLI. Non è poi tanto tempo che l'onorevole De Mita governa il nostro paese. Di questo passo non so, alla fine di un anno, a quanti decreti-legge arriveremo. Comunque sull'argomento interverranno altri senatori che saranno più precisi di me; a me pare però che non sempre venga rispettata la norma costituzionale che richiede per i decreti-legge l'urgenza, la necessità, la straordinarietà.

Circa l'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio, ci troviamo di fronte ad una nuova proposta rispetto al testo giunto dalla Camera ed approvato in Commissione al Senato; una modifica non di poco conto e che ha destato qualche perplessità. La proposta originaria era che questa struttura, che a noi sembrava abbastanza ben organizzata, veniva sottoposta alla direzione del sottosegretario alla presidenza, mentre oggi si propone di sottoporla alla direzione «burocratica» – anche se si tratta di un uomo che comunque viene giustamente nominato dal Presidente del Consiglio – del Segretario generale della Presidenza del Consiglio che può essere scelto tra i dipendenti dello Stato o anche al di fuori. Si è avuto timore che la struttura prefigurata originariamente fosse troppo forte e in grado di invadere il campo della Presidenza del Consiglio nonchè alcune sfere riservate ai Ministri.

In Commissione abbiamo manifestato alcune perplessità che spero possano essere superate sulla base della conclusione dell'attuale dibattito. Le nostre perplessità derivano non tanto dal cambio tra il politico e il «burocrate», quanto dall'articolazione diversa che viene prevista. Dico subito che siamo stati sostenitori – e so che lo ha fatto con grande insistenza anche il senatore Maffioletti nella discussione sull'istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica – dell'esigenza di avere un sistema complessivamente flessibile. Si devono superare i vecchi schemi ed occorre lavorare per progetti, per obiettivi. Quindi non è questo che ci può indurre in qualche dubbio, anche perchè in questo caso non è tanto ai fini della flessibilità che avviene l'articolazione, ma allo scopo di una suddivisione dei pesi. Si può dire che vi è più di una casella da riempire. Il mio timore è che, con un'articolazione come questa, con una caduta di responsabilità dall'uno all'altro, possa essere messa in forse la capacità della struttura nel suo insieme che invece deve essere forte ed adeguata all'esigenza di rispondere ai vari problemi. Credo che l'attuale formulazione possa ingenerare qualche confusione piuttosto che garantire meglio l'unitarietà della azione della struttura della Presidenza del Consiglio con il rischio di tornare ad una possibile frammentazione.

L'obiettivo che vuol perseguire il Governo e che tutti noi auspichiamo è quello di rendere più efficace ed efficiente l'azione della Presidenza del Consiglio. Le mie preoccupazioni quindi le manifesto al fine di essere

assicurato che si andrà in questa direzione e che non si rimarrà in una situazione di incertezza. Pertanto, ritengo che nella conclusione di questo dibattito si possano avere tutti i chiarimenti necessari.

Concludo il mio intervento sottolineando solamente questi aspetti: gli altri che meritano attenzione verranno affrontati durante la illustrazione degli emendamenti, arricchendo ulteriormente il dibattito di questi contributi. Nell'insieme il nostro giudizio è positivo nei confronti di questo provvedimento; tuttavia, riteniamo che se l'Assemblea si manifesterà sensibile ai problemi sollevati ed accoglierà gli emendamenti presentati uscirà un testo migliore rispetto a quello che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Comunque, consideriamo il provvedimento al nostro esame il primo passo - come ho già detto - e che ne occorrono degli altri, augurandoci che questi possano essere percorsi rapidamente. Questi passi sono necessari per l'interesse del paese: abbiamo bisogno di un Governo più forte, efficace, efficiente, autorevole ed in grado, all'interno di un Parlamento forte, di migliorare nell'insieme la politica italiana e l'azione del Governo nel nostro paese. Di ciò siamo profondamente convinti ed abbiamo lavorato con questo spirito per questo disegno di legge, dichiarandoci disponibili a fare ulteriori passi in avanti. Mi auguro, comunque, che il clima che sta mutando e che cambia non impedisca un proficuo lavoro che - insisto - non deve essere svolto nell'interesse di qualcuno ma nell'interesse generale del paese e dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guzzetti. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento all'esame del Senato - è già stato detto - diamo attuazione al terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione che ha assegnato al legislatore ordinario il compito di definire la figura del Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni e l'ordinamento di questo organo costituzionale. Quindi, diamo attuazione ad una norma costituzionale ed avviamo riforme necessarie per il nostro paese. Si tratta, però, non solo di un adempimento costituzionale ma anche di un provvedimento di grande rilevanza, come lei, signor Presidente, ha ricordato all'intera Assemblea all'inizio di questo dibattito, in quanto tocca uno dei poteri fondamentali della nostra Costituzione: il potere esecutivo. Si consente a questo potere di svolgere, con la riforma che stiamo approvando, appieno la sua funzione di Governo. Occorre mettere in condizione l'Esecutivo di poter governare bene, rispondendo alle esigenze di un paese profondamente cambiato e trasformato.

In questi anni è cresciuta la consapevolezza di tutte le forze politiche della necessità di definire l'attività del potere legislativo, non per mortificarlo o per ridurlo ad una funzione subalterna di assemblearismi inconcludenti che tanti guasti hanno portato al nostro paese, ma per garantire un suo corretto ed equilibrato funzionamento, per assicurare un efficiente potere esecutivo in un rapporto corretto con un forte potere legislativo, entrambi concorrenti positivamente - nella distinzione di funzioni - in modo collaborativo a rafforzare le istituzioni democratiche, a dare una risposta ai problemi del paese e a ravvicinare i cittadini alle istituzioni, nella misura in cui queste sono in grado di assolvere e di rispondere ai problemi che pone la nostra società.

Della urgenza e della indifferibilità di questa riforma si è fatto interprete anche il governo De Mita, ponendo le riforme istituzionali come uno dei punti qualificanti del programma sul quale la coalizione si regge. Nel programma di Governo, accanto alle riforme del bicameralismo, delle autonomie locali e dei Regolamenti parlamentari, è indicata non senza significato la disciplina dell'attività di Governo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È un disegno organico che riguarda l'attività legislativa, il potere esecutivo e le autonomie locali (i cosiddetti rami alti e bassi della nostra Costituzione).

Il lavoro svolto nella Commissione affari costituzionali, con un impegno meritevole di menzione, da parte del relatore Murmura, del presidente Elia ed una assidua, costruttiva e collaborativa partecipazione del ministro Mattarella e con il contributo valido di tutte le componenti politiche, ha a mio avviso migliorato – e non poco – il testo che ci era pervenuto dalla Camera dei deputati. Il Gruppo della Democrazia cristiana ha dato in Commissione e sta dando qui in Aula un apporto importante al lavoro di miglioramento del testo legislativo che si riconosce nei contenuti e nell'impianto della legge. Il nostro Gruppo ritiene che il provvedimento che ci accingiamo a votare abbia affrontato e risolto con soddisfazione e positivamente alcuni problemi sui quali vi è stato un ampio dibattito e talvolta si sono espresse valutazioni di riserva e di perplessità, se non anche di critica.

La necessaria brevità di questo intervento mi costringe a ridurre le mie considerazioni solo ad alcune questioni che a mio avviso sono qualificanti e interessanti nell'impianto e nei contenuti di questo provvedimento legisaltivo. In particolare, voglio soffermarmi e richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quattro punti.

In primo luogo, è stato fissato un corretto rapporto tra Presidente del Consiglio dei ministri e singoli Ministri, evitando il pericolo, da taluno paventato, che la nuova disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri desse luogo al passaggio da un Governo per ministri ad un Governo in cui la figura del Presidente del Consiglio dei ministri fosse eccessivamente rafforzata e in qualche modo prevaricante della collegialità del Consiglio stesso; collegialità a formare la quale concorre ciascun Ministro, come dispone il secondo comma dell'articolo 95 della Costituzione. A mio avviso, la funzione di indirizzo politico e di coordinamento, di rapporto unitario con il Parlamento e all'esterno è stata correttamente definita e regolamentata dal disegno di legge; il rischio di una prevaricazione del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto alla collegialità dell'intero Consiglio nel provvedimento in esame è stato ampiamente evitato.

Questa legge, peraltro, rimanda ad un'apposita altra legge sull'organizzazione dei ministeri: uno dei problemi che viene lasciato aperto riguarda appunto la riorganizzazione dei ministeri, la sistemazione di quelli senza portafoglio ed i rapporti tra i singoli ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un secondo punto qualificante è la disciplina della potestà normativa del Governo e la decretazione legislativa d'urgenza. Il disegno di legge non ha potuto risolvere tutti i problemi concernenti la decretazione d'urgenza, strumento diventato ormai di legislazione ordinaria per la confusione dei ruoli tra Parlamento e Governo e per la difficoltà di funzionamento dell'attività legislativa. Mi auguro che la riforma dei regolamenti parlamentari possano portare un contributo utile per superare tale difficoltà, ma in

questo disegno di legge vengono già date alcune prime risposte. In quest'Aula sono risuonate più volte voci di insoddisfazione e di critica sull'utilizzo indiscriminato e reiterato di quello che dovrebbe essere uno strumento del tutto eccezionale e straordinario. Come ho detto, non si sono potuti risolvere tutti i problemi: in particolare, non si è potuto risolvere quello dell'emendabilità dei decreti-legge essendosi ritenuto che tale questione possa essere sciolta solo con una modifica costituzionale. Tuttavia si sono compiuti passi avanti non trascurabili, specificando nel testo in esame che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, che non si possono rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere, nè che possono essere regolati con decreto-legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

Dobbiamo dunque valutare positivamente questa normativa e, in attesa di modifiche costituzionali che completino l'adeguamento dell'attività normativa del Governo alla Costituzione, va assicurato l'impegno – che il Governo ha autonomamente assunto – di ricorrere alla decretazione d'urgenza solo in casi eccezionali, per decisioni veramente urgenti e non differibili e per materie specifiche e particolari.

Un terzo punto che valuto soddisfacente è costituito dai contenuti del Capo II del disegno di legge al nostro esame concernente il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In realtà, questo molto più correttamente dovrebbe intitolarsi: «Rapporto tra il Governo nazionale, i governi regionali e delle province autonome». La materia non era e non è di facile disciplina, ma credo che ci abbia aiutati nel definire i contenuti legislativi del Capo II l'esperienza di quasi vent'anni di attività delle regioni a statuto ordinario ed il funzionamento molto deludente e negativo della Conferenza Stato-regioni che è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio Craxi, nonchè le difficoltà di rapporto tra Governo centrale e governi regionali.

Giudico una soluzione positiva e necessaria l'aver disciplinato i rapporti tra Governo nazionale e governi regionali senza mortificare l'autonomia costituzionale delle regioni e facendo uscire questi rapporti dalla confusione e dalla precarietà che li hanno caratterizzati in questi anni. Rimane aperto il problema, né poteva essere risolto da questo provvedimento di legge, dell'attività legislativa del Parlamento nazionale nelle materie di competenza regionale.

Per tornare al testo dell'articolato, ritengo che, circa la Conferenza Stato-regioni, sia per quanto riguarda la sua composizione che le funzioni consultive che concernono le linee generali dell'attività normativa del Governo nazionale, gli obiettivi della programmazione economica, la politica finanziaria e di bilancio, le funzioni di indirizzo e di coordinamento del Governo, quanto disposto dal testo legislativo sia soddisfacente.

A chi ha osservato criticamente che vi è il rischio di una burocratizzazione dei rapporti tra Stato e regioni, o di una confusione di competenze e di funzioni tra i diversi livelli costituzionali, rispondo che occorre valutare l'esperienza di questi anni per considerare come questa sia stata del tutto insoddisfacente e negativa. Basti pensare alla mancata attuazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che dispone la partecipazione delle regioni alle scelte di programmazione nazionale ed a che cosa si è fatto del parere obbligatorio che le regioni hanno espresso in

questi anni sui bilanci dello Stato e sulla legge finanziaria. Credo che l'aver affrontato questi argomenti definendo le funzioni della Conferenza Stato-regioni sia un fatto importante e positivo che fa uscire i rapporti tra Governo centrale e governi regionali da una condizione di forte conflittualità qual è stata in questi anni, di larghe pause di incomunicabilità, di situazioni di confusione e sovente di sovrapposizione di attività e di competenze.

Così come reputo positivo che il testo di legge contenga la delega al Governo per rimettere ordine e ricondurre ad unità nella Conferenza la miriade di commissioni e di comitati che in questi anni si sono andati via via costituendo attraverso leggi di settore e leggi ordinarie e che oggi rappresentano una selva inestricabile nella quale è difficile orientarsi e che crea non poche difficoltà nei rapporti tra Stato e regioni. Mettere ordine in questa materia, dare autorevolezza alla Conferenza e definire correttamente e con precisione le funzioni consultive della stessa sono fatti positivi. All'attività della Conferenza ed all'utilizzo che di essa farà il Governo nazionale è affidata la possibilità di migliorare significativamente i precari e – come ho detto prima – delicati rapporti che in questi anni sono andati progressivamente deteriorandosi tra Governo nazionale e governi regionali.

Così come anche reputo positiva la parte che concerne la figura del commissario del Governo, parte con la quale si dà attuazione all'articolo 127 della Costituzione. Il commissario non svolge più soltanto la funzione di controllo nei confronti dell'attività amministrativa della regione, posto che il controllo sull'attività legislativa è del Governo e impropriamente si ritiene che sia del commissario del Governo. Si affidano ora al commissario del Governo funzioni di raccordo fra l'organizzazione centrale dello Stato e gli uffici periferici, di raccordo fra l'organizzazione periferica dello Stato e le regioni, con una definizione a mio avviso corretta che attribuisce al commissario del Governo una funzione esclusiva per quanto riguarda gli organi, gli uffici e l'esercizio di funzioni decentrate dello Stato, in un concorso e in una collaborazione fra il commissario del Governo e il Presidente della regione, in rapporto fra gli organi periferici, gli uffici periferici dello Stato e gli uffici della regione.

Un quarto ed ultimo punto ritengo abbia trovato, nel testo definitivo approvato dalla Commissione, una soddisfacente definizione. Intendo riferirmi alla figura del segretario generale della Presidenza. Perplessità erano sorte per una estensione minuziosa e molto particolare dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, che risultava pesante e burocratica e in contrasto con l'esigenza di una struttura flessibile, snella, meglio rispondente alle funzione di indirizzo politico, di sintesi dei diversi interessi, di impulso e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dei Ministri, del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Però, si deve riconoscere che la critica era fondata se riferita al testo approvato dalla Camera dei deputati, così come si deve riconoscere che le modifiche apportate in Commissione in buona parte hanno eliminato queste pecche del testo. In particolare, a mio avviso, la soppressione dei dipartimenti, prevista nel testo originario all'articolo 21, è stata una utile e ulteriore semplificazione e riduzione di questa struttura molto complessa, burocratizzata ed eccessivamente parcellizzata. Prevedere l'istituzione di dipartimenti come quello della funzione pubblica, della ricerca scientifica, della protezione civile, del Mezzogiorno, degli affari regionali, dei rapporti col Parlamento, in presenza di Ministri senza portafoglio che svolgono identica attività, avrebbe

certamente creato delicati problemi di carattere istituzionale e di funzionamento tra i Ministri senza portafoglio e il segretario generale della Presidenza e creato non pochi problemi di sovrapposizione e di coordinamento. La soluzione data con la soppressione di questo comma dell'articolo 21 semplifica significativamente la struttura di carattere organizzativo e burocratico del segretariato generale della Presidenza.

È stato anche definito correttamente il rapporto fra Presidente del Consiglio, sottosegretario alla Presidenza e segretario generale della Presidenza.

In definitiva, il disegno di legge – certo possibile di ulteriori positivi miglioramenti – che è al nostro esame soddisfa la norma costituzionale di dare alla Presidenza del Consiglio una regolamentazione perchè la stessa sia una struttura di Governo efficente, funzionale, capace di svolgere appieno le funzioni di impulso, di coordinamento e di sintesi che alla Presidenza stessa sono state attribuite, soprattutto – come ricordavo – in una società così profondamente cambiata e modificata come è la nostra, nella quale si richiedono efficenza, tempestività, rapidità di decisioni sia per quanto riguarda le politiche interne che le politiche internazionali.

Si tratta, dunque, come è già stato detto, di un provvedimento che va nella direzione giusta di una prima riforma istituzionale che, tenendo ben saldi i princìpi fondamentali della nostra Costituzione e non stravolgendo i caratteri di democrazia rappresentativa e parlamentare, vuole consentire al Governo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri di svolgere a pieno la sua funzione di iniziativa politica e programmatica. Si tratta, dunque, di un provvedimento certo perfettibile, ma che, a mio avviso, contiene elementi, nel suo impianto, nella sua struttura, nei suoi contenuti, largamente positivi. D'altro canto, il consenso espresso in modo così ampio anche nel corso di questo dibattito, conferma la bontà del lavoro svolto e del provvedimento che ci accingiamo a votare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere questo mio intervento non posso non ricordare – già altri l'hanno fatto, ma sento il dovere di farlo anch'io – che su questo provvedimento il nostro collega senatore Ruffilli si era a lungo impegnato ed in esso aveva profuso, sia nella passata legislatura, anche attraverso un rilevante intervento svolto in quest'Aula, sia nella presente legislatura, tutta la sua tensione morale ideale, la sua competenza e – se mi si consente – la sua scienza, al fine di consentire che il testo che discutevamo in Commissione e che avremmo portato all'approvazione dell'Aula rispondesse non solo ad una corretta definizione dei contenuti costituzionali, ma anche a quell'esigenza di riforme dei nostri organi costituzionali che riavvicinassero sempre più queste istituzioni al cittadino e rendessero efficace ma soprattutto trasparente e politicamente valido questo rapporto essenziale e vitale tra cittadino e istituzioni.

Il suo è stato un contributo di idee di proposte che credo di non esagerare se dico che abbiamo ben tenuto presente dopo quell'intervento, che fu l'ultimo di carattere generale su un tema di grande rilievo, che nella seduta del 28 febbraio il collega Ruffilli svolse nella 1ª Commissione.

Abbiamo fatto un buon lavoro, ci accingiamo a varare una legge che complessivamente giudichiamo positiva, compiamo un passo – è stato detto – nella direzione di avviare queste riforme istituzionali, e non è fuori luogo dire che abbiamo anche correttamente ricordato e onorato Roberto Ruffilli. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti per la non formale ma sostanziale adesione non solo e non tanto al contenuto della relazione quanto al disegno di legge che la Commissione ha licenziato, dopo un lungo lavoro, utilizzando certamente il materiale parlamentare delle precedenti legislature, le indagini della dottrina, gli studi, le ricerche, la discussione che si è avuta nel paese e nella società su questa attuazione costituzionale che prevede la riforma della istituzione Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È vero che tutti avvertiamo non solo e non tanto l'esigenza di autorità nelle varie istituzioni del paese, della Repubblica, quanto autorevolezza. E io credo che attraverso questa riforma, pur nelle sue carenze (siamo tutti uomini e nessuno di noi pretende di elevarsi ad un livello più alto), lo sforzo è stato, ed è quello di dare, con una maggiore efficacia ed efficienza all'azione di Governo, più qualificata autorevolezza a questa istituzione, che è la più importante dell'Esecutivo.

È vero quanto è stato rilevato da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito circa una carenza che, del resto, è stata evidenziata nella stessa relazione: la mancata, correlativa riforma del Governo nella sua interezza e dei Ministeri, disciplinandone non solo il numero ma anche le funzioni e in esse prevedendo altresì (come è stato ripetutamente affermato dalle molte Commissioni di studio succedutesi prima e dopo il «rapporto Giannini» e che hanno sollecitato una revisione nel numero, nei poteri e alle funzioni dei Ministeri) una più precisa collocazione giuridica del ruolo dei Sottosegretari. Probabilmente tutto ciò avrebbe richiesto tempi più lunghi ed avrebbe ulteriormente differito l'attuazione dell'articolo 95 della Costituzione. Del resto, questi discorsi sono stati fatti da quasi tutte le forze politiche e parlamentari nel momento in cui sono stati istituiti nuovi Ministeri senza che ne venisse mai (o quasi mai) soppresso alcuno. Solo in anni lontani, se la memoria non mi tradisce, si operò in tal senso unificando i tre dicasteri militari nel Ministero della difesa. Dopo, vi è stata non dico una moltiplicazione ma comunque l'aumento del numero dei Ministeri. Infatti, anche se quando iniziò il dibattito che portò all'approvazione della legge n. 382 del 1975 e all'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 616 e n. 617 del 1977 nel testo originario del Governo vi era l'impegno il riordino dei Ministeri, nella legge di delega si pensò soltanto al trasferimento di funzioni e di competenze alle regioni, ai comuni e alle province.

Se nonostante queste dichiarazioni e queste giuste manifestazioni di orientamento, esatte e puntuali, in direzione dell'eccessivo numero dei Ministeri, se parallelamente a queste discussioni non si è operato sul piano legislativo, ciò significa che sussistono difficoltà che non sono – come qualcuno potrebbe immaginare, pensare e forse malignare – causate soltanto da motivi di lottizzazione permanente o da una volontà lottizzatrice che impedisce una normazione completa sull'istituzione e sul numero e le funzioni dei Ministeri, che secondo i risultati di studi condotti da alcune Commissioni, come ad esempio la Commissione Piga, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Certo, è un lavoro difficile cui il Parlamento potrà – come mi auguro – dare in questa legislatura il proprio contributo solutorio, sempre che s' rò, dall'esperienza della riforma della Presidenza del

Consiglio e dalle misure relative al funzionamento dei dipartimenti e del segretariato generale, aspetti che il disegno di legge ampiamente disciplina. Sulla scorta di tutto questo si potrà creare un materiale conoscitivo per la radicale riforma dei Ministeri che possa pervenire anche alla riduzione del loro numero e ad una conferma del trasferimento di competenze e di funzioni alle regioni e agli enti subregionali, il che rientrerebbe pienamente nello spirito e nella norma della Costituzione.

Lo sforzo che la Commissione ha voluto compiere con il testo al nostro esame è stato indirizzato (e accenno rapidamente ad un altro argomento trattato in quest'Aula) anche al problema del segretario generale. Si è detto da taluno che forse sarebbe stato meglio mantenere la formulazione adottata dalla Camera, che subordina al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio la segreteria generale ed il segretario generale.

La Commissione ha ritenuto che intestare ad un organo che non ha la dignità costituzionale del Ministro tanti compiti, tante funzioni e tante competenze, quasi spogliando il Presidente del Consiglio di queste stesse funzioni e competenze, sarebbe stata una soluzione costituzionalmente ed istituzionalmente sbagliata. Ci si è orientati perciò verso queste figure, così come delineate dal testo, della Segreteria generale e del Segretario generale legandole, in una visione diversa e moderna, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri quale cardine essenziale e momento qualificante dell'intera azione governativa. Credo che anche questo possa contribuire a rendere più autorevoli il Governo della Repubblica e la funzione del Governo nella realtà amministrativa ed istituzionale del paese.

Si è parlato poi del numero dei Sottosegretari: ritengo si sia un po' esagerato e che si sia esasperato il problema. È certamente un dato da valutare, ma occorre farlo coevamente al riordino dei Ministeri e quindi alla fissazione del loro numero, nonchè in rapporto alle revisioni dei regolamenti parlamentari. Per non uscire dal campo delle cose che si dicono per acquisire una indistinta e qualunquistica benevolenza, tutti sappiamo come il lavoro parlamentare si svolge; sappiamo tutti quanta difficoltà vi sia in Aula, nelle Commissioni (che si riuniscono tutte negli stessi giorni) sia permanenti che bicamerali, ad avere la presenza di un rappresentante del Governo che possa contribuire in modo efficace e serio al lavoro legislativo e alla soluzione dei nodi legislativi e dei problemi amministrativi indiscutibilmente connessi ai disegni di legge. Non si può dunque parlare puramente e semplicemente di un taglio: tutte le soluzioni drastiche rispetto ai problemi del paese sono sbagliate.

Nel momento in cui abbiamo una visione non provinciale nè ristretta su quanto accade nel nostro paese e cerchiamo di allargare lo sguardo verso un mondo più vasto e più ampio, non possiamo non tener presente quanto, anche a livello di numeri, già esiste in altri Stati democratici.

Si è detto altresì da parte di alcuni – pochi in verità – che si sarebbe voluto ridimensionare, attraverso il presente provvedimento, il ruolo del commissario del Governo. Ritengo invece che la Commissione abbia compiuto un notevole sforzo per confermare il principio stabilito dalla Costituzione circa la sovraordinazione del ruolo del commissario del Governo rispetto a tutte le autorità, certo, non mortificando ma riconoscendo le funzioni nell'ambito provinciale dei prefetti. Non vi è stato perciò alcuna manovra, alcuna volontà espropriativa delle funzioni dei commissari del Governo; anzi, per la prima volta in un disegno di legge della Repubblica

(che speriamo presto possa diventare legge della Repubblica) si è fatta un'elencazione precisa delle funzioni e dei compiti, anche modificando termini ed avverbi e ciò denota la volontà di riconoscere questo ruolo gerarchico superiore al commissario di Governo rispetto ai prefetti, pur esaltando di questi ultimi il ruolo, le funzioni e la positività nel complesso ordinamento italiano.

Un altro punto su cui ci si è soffermati è stato quello dei rapporti Stato-regioni nella conferenza permanente. Ritengo che il miglior modo per far funzionare le regioni e per coordinare l'attività di queste con quella dello Stato e viceversa sia costituito dal predisporre leggi-quadro, perchè i poteri e le funzioni delle regioni si collochino all'interno di queste cornici legislative ed istituzionali. Tuttavia, fino a quando ciò non avverrà, bisogna cercare di dare autorevolezza alla sede evitando, come ho detto nella relazione, quella che potrebbe essere scambiata come una funzione mercantilistica e contrattualistica degli incontri fra il Presidente del Consiglio, i Ministri, i presidenti degli organismi regionali e addirittura gli assessori regionali. Questa *reductio ad unum* della sede istituzionale rappresenta un fatto positivo non soltanto per l'autorevolezza della sede stessa, ma anche perchè si realizza una visione generale e complessiva della funzione e del rapporto fra questi enti in chiave di unità di indirizzo ed in un'esternazione concreta del coordinamento, senza di che ogni cosa può andare non nel senso ritenuto più positivo.

Si è anche detto che questa conferenza Stato-regioni potrebbe urtare con l'articolo 117 della Costituzione, quasi che il trasferimento di competenze che attengono al momento legislativo, anzi il riconoscimento della competenza regionale in alcuni settori o in alcune materie debba rimanere un fatto freddo, statico, rigido, senza tener conto di tutti quei rapporti che di volta in volta intercorrono fra lo Stato, il Governo centrale e le regioni. Se non avessimo pensato a confermare e a disciplinare meglio questa conferenza, forse avremmo veramente cristallizzato i rapporti e consentito quello che tutti lamentano, cioè le fughe in avanti e gli accordi specifici che si sono verificati nel passato e che certamente non vanno a favore di un'attività governativa efficace ed autorevole.

Per tornare all'aspetto amministrativo, fermo restando che la Costituzione ci impone che la disciplina degli uffici nasca dalla legge e non da singoli atti amministrativi, abbiamo voluto dare una struttura duttile e flessibile al Segretariato generale, affinchè possa efficacemente svolgersi la funzione e l'attività del Governo.

Voglio concludere questa mia breve replica ringraziando tutti gli intervenuti per il loro consenso, anche se non molti - ma qui potremmo mutuare una vecchia frase «pochi ma buoni» - sono stati quanti hanno partecipato al dibattito o che lo hanno ascoltato. Forse è ormai matura l'idea ed è forte in ciascuno di noi il convincimento che questo provvedimento possa trovare non solo l'approvazione delle forze politiche, ma anche di quelle culturali del paese e che quindi la soluzione adottata sia ad esse conforme.

Un altro aspetto, di cui parleremo più dettagliatamente in sede di illustrazione e di votazione degli emendamenti, è quello delle fonti normative: decreti-delegati, decreti-legge, organo Corte dei conti. Originariamente non ero di certo entusiasta della soluzione adottata dalla Camera dei deputati. Ritengo infatti - lo dico per quel poco che può valere - che la soluzione del testo licenziato dalla Commissione tenga conto della norma

costituzionale e che il referto che viene richiesto – così come viene richiesto – non costituisca un pascolo abusivo nell'atto e nel procedimento di formazione delle leggi (sia il decreto-legge sia il decreto delegato hanno valore e dignità di legge). Nello stesso tempo, attraverso la proposta della Commissione all'Aula del Senato, non si vanifica il ruolo essenziale che la Costituzione affida alla Corte dei conti. Credo di poter parlare anche in questo caso di una soluzione obiettiva, meritevole di consenso ed equilibrata, che può contribuire al miglior andamento della istituzione Governo e del comportamento della pubblica amministrazione.

Con queste valutazioni, concludo il mio intervento riallacciandomi per ultimo alla dichiarazione fatta in quest'Aula in relazione ai rapporti tra la Protezione civile e il Ministero dell'interno. Nel settore della protezione civile – a mio sommesso parere – il Ministero dell'interno ha caratterizzazioni particolari che non coincidono con quelle della protezione civile o del dipartimento della protezione civile. Comunque, questo problema come quelli che attengono all'ordinamento dei Ministeri ed ai rapporti tra gli stessi, verrà esaminato e valutato nel momento in cui si affronterà e si approverà il disegno di legge sul riordino complessivo dei Ministeri.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e mi auguro che l'approvazione di questo provvedimento possa costituire un primo passo in avanti per rendere migliore lo Stato e più efficace ed efficiente il Governo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, al termine di questa discussione generale che ha registrato interventi di elevato livello, che hanno manifestato la grande attenzione e sensibilità del Senato nei confronti di un tema di grande rilievo quale è quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo crede di dover innanzitutto ringraziare il relatore Murmura per la sua azione svolta con tanta costanza in Commissione e in Aula, il Presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, e l'intera Commissione che ha raccolto la sollecitazione del Presidente del Senato – che il Governo ringrazia – affinchè, accelerando i tempi del proprio lavoro, conducesse sollecitamente all'approvazione dell'Aula un lavoro così prezioso svolto nei mesi passati.

Signor Presidente, anch'io vorrei ricordare a nome del Governo come questo provvedimento abbia visto impegnato nel suo *iter* il senatore Ruffilli di cui rammento soprattutto l'intervento nella Commissione affari costituzionali durante questa legislatura in sede di discussione generale, intervento di grande rilievo e significato che ha contribuito molto a definire l'impostazione data dalla Commissione al provvedimento stesso.

Il relatore, senatore Murmura, nella sua relazione ampia e pregevole, ha ricordato la lunga storia di questo provvedimento attraverso le varie legislature repubblicane nel tentativo di codificare e regolare per legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che finalmente sembra arrivare a buon fine e definisce nell'ordinamento la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il ruolo del Presidente del Consiglio,

è il risultato dell'azione dei Governi succedutisi in questi ultimi sette anni ed è significativo che si tratta di Governi che hanno avuto una direzione politica proveniente da diverse forze politiche. È significativo altresì che questo provvedimento rechi le firme di pressochè tutti i Gruppi parlamentari, a dimostrazione di quanto sia avvertito e di quanto sia frutto di convergenze e comune sensibilità il disegno di legge che il Senato si accinge a votare.

Certamente c'è una motivazione del perchè oggi si perviene, dopo tanti e ripetuti tentativi, al voto finale in Senato e – il Governo si augura – sollecitamente alla Camera di questo provvedimento. Vi è sicuramente in questo momento una domanda di maggiore capacità decisionale che qui ha ricordato ieri il senatore Guizzi, e che è stata ribadita d'altronde nel dibattito che al Senato e alla Camera, su iniziativa dei due Presidenti, si è svolto sul tema delle riforme istituzionali. Non vi è dubbio che il tema delle riforme, come allora è stato posto in evidenza, non è nuovo: ciò che è nuovo è – come ha ricordato poc'anzi il senatore Guzzetti – la centralità che gli è stata attribuita nel programma di Governo, che ha interpretato in questo modo e fatto proprie le esigenze di cambiamento che provengono dal paese, di cui si è fatto interprete un vasto arco di forze politiche.

Esiste naturalmente – lo ha detto in quest'Aula in quel dibattito il ministro Maccanico – una condizione più favorevole a queste riflessioni e a questi interventi riformatori, per l'evidente constatazione che le innovazioni istituzionali oggi in discussione, come quella sulla Presidenza del Consiglio, hanno alle spalle un quarantennio di libertà e quindi consentono una più matura visione del rapporto tra garantismo ed efficienza. Per tale motivo in questa stagione è più producente il lavoro che si compie anche su siffatta riforma e va auspicato che questa, come anche altre che il Governo si augura vedano la luce in questa stagione politica, si giovi del lavoro svolto in precedenza in altre sedi e in particolare dalla Commissione presieduta dal senatore Bozzi nella precedente legislatura.

Nel corso del dibattito sulle riforme istituzionali era stato messo in evidenza che l'intervento riformatore mira a ripristinare l'efficienza del circuito delle decisioni politiche, mira cioè a restituire e a sviluppare nel sistema politico la sua capacità di produrre orientamenti e decisioni certe, consentendo conseguentemente chiare assunzioni di responsabilità. In questa ottica si inserisce appunto e senza dubbio la riforma della Presidenza del Consiglio, dal momento che attraverso di essa si apporta un contributo di grande rilievo al miglioramento del circuito decisionale attraverso la chiarificazione e la definizione dei compiti propri del Presidente del Consiglio.

Sotto questo profilo si può affermare che la riforma della Presidenza del Consiglio, prima ancora di conseguire la modificazione di un assetto precedente e di realizzarne uno nuovo introducendo una diversa organizzazione amministrativa, definisce una funzione di coordinamento che si coniuga con la funzione di indirizzo politico. Che la riforma della Presidenza del Consiglio che il Senato si accinge a votare realizzi una riforma del circuito decisionale appare evidente anche facendo riferimento ad alcuni degli oggetti specifici del provvedimento in questione; esso in questa ottica non a caso riguarda la chiarificazione dei rapporti tra Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e Ministri medesimi, la migliore definizione del potere normativo del Governo, la predisposizione di una struttura

servente dotata di sufficiente flessibilità per consentire il conseguimento delle finalità di Governo, un rapporto più definito tra lo Stato e le regioni.

In questo quadro, il primo elemento che nella discussione è stato sottolineato da diversi senatori intervenuti concerne il rafforzamento del ruolo di coordinamento del Presidente del Consiglio. L'hanno sottolineato e richiamato tra gli altri i senatori Acquarone, Taramelli, Pasquino, pur ritenendolo non ottimale, e Filetti; ma il Governo tende a sottolineare come nel testo, nelle prime cinque lettere del secondo comma dell'articolo 5, si opera una chiara e forte definizione di un potere di coordinamento del Presidente del Consiglio. Ciò peraltro, come ha notato qui il senatore Guzzetti, si coniuga con una collegialità più puntuale e di conseguenza più efficace, assicurata nell'azione del Governo.

Un secondo punto su cui si è incentrato il dibattito è quello che concerne gli organi di Governo. Si è trattato, come è qui stato rilevato, di definire – ed è questo l'intendimento del provvedimento – un'articolazione con possibile elasticità di adattamento alle diverse stagioni ed alle diverse condizioni che si possono succedere. Vi sono state in questo ambito delle riserve e delle perplessità circa il Consiglio di gabinetto avanzate dal senatore Spadaccia e dal senatore Pasquino, il quale ultimo ha dichiarato una sua decisa contrarietà. In realtà, al Governo non sembra che questa previsione, così come è formulata, possa incrinare o incidere sulle competenze del Consiglio dei ministri, ma possa anzi ipotizzare una sede in cui meglio possa realizzarsi, a vantaggio del Consiglio dei ministri, una predisposizione di unicità di indirizzo e di convergenza nell'ambito del Governo.

Per quanto riguarda la struttura della Presidenza, cui molti interventi in discussione generale hanno fatto cenno, vorrei ricordare al Senato come nell'ambito della Presidenza del Consiglio rientrino alcuni compiti che non sono specificamente di coordinamento. Basti pensare alla protezione civile, al Mezzogiorno, alla ricerca scientifica (finchè non sarà costituito, come sta per avvenire, il Ministero autonomo), alla funzione pubblica. Si tratta di competenze trasversali ma non di coordinamento che, proprio in quanto trasversali, sono allocate presso la Presidenza del Consiglio.

Vi sono poi, e sono quelli più rilevanti di cui si occupa il provvedimento, i compiti propriamente di coordinamento e quindi più direttamente svolti dal Presidente del consiglio. Mi riferisco appunto ai compiti propri di coordinamennto e di indirizzo politico. Per questo è operata nel provvedimento, circa la struttura servente della Presidenza del Consiglio, una distinzione che evidenzia, enucleandola, la struttura di sostegno ai compiti diretti del Presidente del Consiglio, cioè uno *staff* che è intendimento del provvedimento disegnare e realizzare in maniera agile e non burocratizzata – come ha rilevato il senatore Acquarone –, che sia parzialmente istituzionalizzata e parzialmente mobile, così come è disegnato nel provvedimento il segretario generale. Si tratta appunto della struttura di sostegno ai compiti di diretto espletamento del Presidente del Consiglio, struttura che è in parte mobile ed in parte istituzionalizzata.

A capo di questa struttura nel provvedimento è stato collocato il segretario generale, e ciò ha trovato in questo dibattito alcune contrarietà da parte di alcuni oratori (ad esempio il senatore Pasquino), alcune riserve (il senatore Spadaccia), alcune significative ed in fondo numerose adesioni. In realtà, la scelta che il provvedimento ha fatto prevedendo con questa connotazione il segretario generale a capo della struttura di sostegno dei

compiti direttamente svolti dal Presidente del Consiglio intende evitare che possano nascere confusioni tra due diverse dimensioni, quella politica e quella amministrativa di supporto. Si tratta appunto di due diverse dimensioni e per questo è prevista la dipendenza del segretario generale dal Presidente del Consiglio e, per quanto di compenza, anche dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Non credo che questo disegno, che la Commissione competente del Senato con il consenso della 1ª Commissione e del Governo ha realizzato, possa dar luogo a conflitti, che certo possono sempre verificarsi per qualunque disegno o assetto strutturale si possa ipotizzare, dipendendo a questi livelli da molteplici rapporti non codificabili la fluidità nel funzionamento dei meccanismi. Questo modello però è fatto proprio per evitare conflitti, per definire con precisione i compiti evitando ogni possibile confusione. Del resto, sono possibili – come nel provvedimento è indicato – deleghe al Sottosegretario alla Presidenza proprio per assicurare quell'elasticità auspicata da diversi interventi in quest'Aula e che consente di articolare in maniera diversa in concreto, a seconda delle stagioni politiche e delle esigenze del singolo Governo, il funzionamento e il concreto atteggiarsi della struttura della Presidenza del Consiglio.

Circa un'osservazione qui fatta dal senatore Spadaccia a proposito della mancanza di un Ufficio del programma, vorrei rilevare che in realtà, se è pur vero che manca un ufficio con questo nome, l'articolo 20, con le lettere *b*), *c*), *d*) e *i*), indica sostanzialmente nel Segretariato compiti più da Ufficio del programma proprio perchè l'esigenza posta nel suo intervento, senatore Spadaccia, è un'esigenza reale che il Governo ha avvertito, così come la Commissione affari costituzionali.

Un ulteriore argomento sul quale ci si è soffermati è quello riguardante le regioni, che io vorrei riprendere, signor Presidente, perchè anche il Governo ritiene che questo sia tema di rilievo in quanto è stato collocato nel provvedimento anche al fine del miglior svolgimento del ruolo di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio, e su questa base lo hanno correttamente inquadrato i senatori Guzzetti, Guizzi e Taramelli. Alla base della scelta della parte del provvedimento che riguarda le regioni, vi è la convinzione che non si può adeguatamente disciplinare la funzione di Governo, propria del Presidente del Consiglio, se non tenendo conto della realtà regionale. Si tratta di un riconoscimento esplicito della natura regionale dello Stato.

La disciplina dell'esercizio delle funzioni di Governo non può in questo contesto che essere anche disciplina dei rapporti tra Stato e regioni e delle relative interazioni nell'ambito del processo decisionale. Manifesta anche questo che nel provvedimento vi è una logica unitaria che lega le diverse parti del testo così come licenziato dal lavoro prezioso della Commissione affari costituzionali.

Altro capitolo del provvedimendo è quello che riguarda l'attività normativa del Governo, signor Presidente, che molti oratori hanno in questa discussione sottolineato, e il Governo per la sua parte intende sottolineare perchè ritiene che questa abbia una particolare rilevanza nell'ambito del provvedimento, nell'ambito del processo riformatore che il Parlamento e il Governo per la sua parte hanno in animo di realizzare. Si tratta cioè di una tappa, che in questo provvedimento si realizza in maniera significativa e forse preminente, di quella politica delle fonti normative di cui si è parlato nel

corso del dibattito sulle riforme istituzionali, sia con riguardo – in questo provvedimento specifico – alla disciplina della decretazione d'urgenza, sia con riguardo ad un riconoscimento congruo per quanto riguarda la potestà regolamentare nei processi di delegificazione sotto la direttiva e il controllo parlamentare, in modo da consentire i processi di delegificazione, permettendo al Parlamento di dedicarsi ad una normativa che sia di indirizzo e di riforma.

Vi è del resto in quest'ottica nel provvedimento un ruolo decisivo riconosciuto alla disciplina della potestà normativa del Governo con l'apertura a forme di delegificazione; ed è certo infatti che consentire al Governo una miglior capacità di produrre norme significa consentirgli una più efficace possibilità di governare i singoli rapporti sociali.

Per quanto riguarda i decreti-legge, tema su cui tante volte l'una e l'altra Camera e il Senato per la sua parte in maniera incisiva hanno richiamato il Governo per l'intero *iter* procedurale, nel rispetto del potere conferito dalla Costituzione, il provvedimento pone significative innovazioni. In realtà, per quanto riguarda i decreti-legge, vi sono tre aspetti che ne costituiscono la problematica: vi è innanzitutto l'esigenza del contenimento dell'uso dello strumento; in secondo luogo vi è l'esigenza dell'omogeneità dei contenuti del decreto; vi è infine l'esigenza della non reiterazione dei decreti-legge.

Per quanto riguarda i primi due punti, cioè il contenimento dell'uso dello strumento e la sua omogeneità, il comma 3 dell'articolo 15 indica definizioni precise con forti puntualità: parlando di misure di immediata applicazione che sole possono costituire oggetto dei decreti e che in realtà indicano un perimetro più definito e con perspicuità all'uso dei decreti- legge e indicando nello stesso comma un contenuto omogeneo specifico, pone una indicazione anche qui perspicua alla omogeneità del contenuto che corrisponda in sede regolamentare – il Governo con molto rispetto si permetta auspicarlo – un possibile limitazione dell'emendabilità ai decreti stessi. Però, questo è compito assolutamente riservato alla sovranità del Senato per la sua parte.

Vi è poi il terzo aspetto del problema dei decreti-legge e riguarda la non reiterazione. Anche in questo caso il provvedimento indica una limitazione ulteriore, definisce con perspicuità l'impossibilità di reiterare decreti che abbiano avuto il voto contrario del Parlamento. Certo, rimane il problema generale della impossibilità di reiterare i decreti-legge per la sola scadenza dei termini per la loro conversione in legge, ma questo va collegato, ad avviso del Governo e, se non erro, di molti senatori qui intervenuti, alla certezza che nel termine costituzionale dei 60 giorni intervenga il voto delle Camere: ciò eviterà alla radice la possibilità di reiterazione. Quel che è importante ed era importante codificare in questo testo – ed è stato fatto – è che non sia consentito al Governo reiterare decreti-legge che il Parlamento abbia rifiutato con un voto negativo. L'impossibilità di reiterazione di decreti non convertiti nei termini costituzionali nascerà dal fatto che il Parlamento esprima un voto sui decreti stessi nel termine di 60 giorni, così come suggerisce la norma costituzionale.

Per quanto riguarda il complesso degli atti normativi con forza di legge del Governo è stato qui rilevato da molti senatori, con diversità di accenti e di posizioni, il rapporto con il ruolo della Corte dei conti, a partire dal relatore, senatore Murmura, all'inizio di questa discussione generale. Non vi è nè mi è parso di vedere nel dibattito – come invece da taluno è stato rilevato –

alcuna diffidenza nei confronti del ruolo della Corte dei conti. Mi è parso anzi di cogliere nel dibattito in tutti gli interventi e in tutte le posizioni – e questo è anche per il Governo, per la sua parte – un grande rispetto e apprezzamento del ruolo fondamentale che svolge la Corte dei conti nel nostro ordinamento a sostegno della legittimità degli atti amministrativi e a concorso della chiarezza di conoscenza del Parlamento e del Governo, e di riconoscimento del ruolo che sempre più incisivamente va assicurato alla Corte nell'esercizio di questi poteri, fornendo sempre più puntuali ed efficaci strumenti e possibilità di controllo. A questo riguardo il Governo auspica che venga tempestivamente e sollecitamente portata ad approvazione la riforma della Corte dei conti. Il Governo aveva a questo riguardo – desidero ricordarlo all'Aula – chiesto in Commissione che permanesse il testo dell'articolo 18 così come pervenuto dalla Camera, sia pure con gli affinamenti che la Commissione aveva apportato. La Commissione, a maggioranza, è stata di diverso avviso e il Governo ha dovuto rispettare il suo orientamento. Ma certo credo che si possa dire che in questo provvedimento, per quanto riguarda la disciplina che l'articolo 6 detta con riguardo al rapporto tra atti con forza di legge del Governo e Corte dei conti, vi è il rispetto delle competenze della Corte costituzionale evitando il pericolo di introdurre passaggi procedurali obbligatori al limite del dubbio della legittimità costituzionale in una norma di legge ordinaria; vi è una utilizzazione del contributo di conoscenza e di valutazione che rispetto all'articolo 81 può fornire la Corte dei conti al Parlamento, vi è, cioè, il tentativo, che a me sembra congruo ed opportuno, di utilizzare al meglio le varie possibilità e i vari ruoli che nell'orientamento, rispettandone perimetri di competenze e specifiche attitudini, devono essere assicurati. Sembra pertanto a me che la norma dell'articolo 16 cerchi per quanto possibile di realizzare queste esigenze, non contrapposte ma integrantesi fra loro, che il legislatore deve tenere presenti.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione ha avuto un tale interesse che meriterebbe ulteriori specificazioni, ma il Governo crede, con queste considerazioni con cui ha inteso riprendere alcune fra le tante interessanti valutazioni emerse nel dibatito, di poter concludere ricordando per la sua parte come questo voto del Senato costituisca un momento importante nel processo riformatore che il Parlamento e il Governo – come ho poc'anzi ricordato – intendono realizzare nel nostro paese. Momento importante – come ha detto ieri nella seduta pomeridiana il senatore Guizzi – al di là del contenuto del provvedimento e, aggiungerei, al di là delle divergenze che possono sussistere sullo stesso. Il fatto di condurlo alla votazione costituisce certamente un momento importante in quel contesto, di cui il Governo è convinto, di globalità del disegno riformatore, nella sua contestualità logica, ma con scansioni temporali corrispondenti a priorità cronologiche dovute a diversità procedurali, che consentano di procedere sollecitamente nel processo riformatore disponendo degli strumenti necessari per pervenirvi.

Si tratta, come il Governo ebbe a dire nel corso del dibattito sulle riforme istituzionali, di tenere insieme (con queste scansioni temporali e con queste priorità cronologiche che riguardano la praticabilità sollecita del complesso riformatore) i vari temi riformatori, tenendo conto che si tratta di temi riferiti ad aspetti diversi ma non separati di un'unica manovra riformatrice. Le priorità cronologiche potranno determinarsi – ed è

inevitabile che così sia – in relazione ad esigenze procedurali particolari, ad approfondimenti specifici, a condizioni che assicurino il tempestivo e sollecito approdo all'approvazione delle riforme. Di questo processo, che il Governo vede unitario e di cui avverte – come certamente fa anche lo stesso Parlamento – la necessità che sia con sollecitudine attuato e con tempestività realizzato nelle sue varie parti, tenendo conto di tutti quegli elementi che consentono di far pervenire all'approvazione anche le altre riforme, riteniamo che questo provvedimento ed il voto che il Senato darà su di esso costituiscano tappa non secondaria, ma fondamentale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito ora il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul complesso degli emendamenti presentati.

POZZO, *segretario.*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti pervenuti dall'Assemblea (fascicolo n. 2), non si oppone al loro ulteriore *iter*, non comportando essi conseguenze finanziarie, ad eccezione dell'emendamento 38.0.1, per il quale si rimette al Governo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

GLI ORGANI DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Gli organi del Governo – Formula di giuramento*)

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri» *con le altre*: «dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri».

1.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio sono organi a competenza generale del Governo della Repubblica. I ministri, i comitati dei ministri, i commissari del Governo sono organi a competenza settoriale o plurisettoriale».

1.2 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. L'emendamento 1.1 non è di merito, ma riguarda la lingua italiana. Infatti, l'articolo 92 della Costituzione, primo comma, così recita: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri». Questa formulazione risale, come è noto, al 1947. Ora, non so se si sia trattato già allora di un *lapsus calami;* ad ogni modo, è la lingua del 1947. Nel 1988 tutti – almeno credo – diciamo o che il Governo della repubblica si compone «del» Presidente del Consiglio e dei Ministri oppure che è composto «dal» Presidente del Consiglio e dai Ministri. La nostra proposta è dunque volta a far sì che nel 1988 si approvi una legge che usi la lingua italiana così come viene correttamente e universalmente utilizzata al giorno d'oggi.

Proponiamo, pertanto, che al primo comma dell'articolo 1 le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri» siano sostituite con le altre: «dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri».

PRESIDENTE. Senatore Boato, rendo omaggio al suo purismo linguistico. Anch'io amo molto la lingua italiana, ma non mi sembra che questo sia il più grave *vulnus* inflitto alla lingua italiana dal Parlamento. C'è una certa tolleranza tra il dire: «composto da» e: «composto di».

BOATO. Sono d'accordo, signor Presidente, che se il nostro emendamento non sarà accolto non crollerà certamente la lingua italiana. Tuttavia, ci è stata mossa l'obiezione che il testo della Costituzione recita in un certo modo. Ebbene, noi ci accingiamo ad approvare una legge ordinaria nel 1988: è vero che la Costituzione (forse, lo ripeto, per un *lapsus calami*) recita in un certo modo, ma sarebbe pur sempre opportuno adoperare, nel 1988, la lingua correntemente in uso.

Si è fatto strame, nei fatti, della Costituzione, e per tanti aspetti. Lo stesso articolo 95 è rimasto inattuato per quarant'anni. Ora, trovo strano questo feticismo linguistico, questo rigore di fedeltà feticistica alla lettera della Costituzione quando nei fatti la Costituzione è stata spesso calpestata. Mi auguro che il relatore voglia ripensare al suo primitivo orientamento favorevole in Commissione (e di ripensare anche sull'eventuale opposizione che si appresti ad esprimere) per trovare una giusta soluzione che rispetta la Costituzione e la lingua.

* PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 non è meramente definitorio, in quanto in diritto precisare la nozione di istituto è importantissima prescrizione. Non a caso le norme del codice civile che riguardano i

singoli contratti si aprono sempre con la definizione del contratto disciplinato. Quindi, con il presente emendamento intendiamo precisare quanto finora non è stato precisato.

Invitiamo perciò il Senato ad accogliere questo emendamento.

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, il mio intervento non ha un significato politico, ma si riferisce semplicemente a quanto ha affermato in materia linguistica il professor Boato. Le forme «composto dal» e «composto del» sono equivalenti, come si evince da un esame che, non per questo motivo ma per altre ragioni, ho condotto sui migliori dizionari della lingua italiana, che considerano la dizione «composto del» in perfetta coerenza con le migliori regole della nostra lingua. Rinvio perciò il senatore Boato, a questo riguardo, a consultare tutti i migliori dizionari.

BOATO. Mi sono riferito alla lingua usata oggi; so perfettamente che può essere adoperata anche l'altra dizione.

BOGGIO. Mi riferisco anche a dizionari recentissimi attualmente in vendita, che quindi fanno riferimento alla lingua oggi usata.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo, come linguista, con il senatore Boggio: avevo già anticipato l'assoluta parità delle due formule.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, credo sia indifferente accogliere il testo approvato dalla Commissione con o senza la modifica proposta dal senatore Boato: mi rimetto perciò all'Aula sull'emendamento 1.1, concordando con lei circa la possibilità di seguire entrambe le strade.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2, perchè con tale emendamento si aprirebbe una questione che avrebbe numerose conseguenze che è opportuno in questo testo non provocare.

Pregherei, quindi, i senatori Pontone e Filetti di voler ritirare l'emendamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Sull'emendamento 1.1 il Governo si rimette all'Aula, anche se - se il Presidente me lo consente - la conservazione di formulazioni antiche non sempre è feticismo, ma può dare anche il sapore della continuità delle norme dell'ordinamento.

Sull'emendamento 1.2 il Governo esprime parere contrario, così come il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pontone, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento rivoltole dal relatore?

* PONTONE. Signor Presidente, accogliamo l'invito anche perchè presentando questo emendamento intendevamo apportare una precisazione; vista però l'impossibilità da parte del Governo di poter precisare i termini delle competenze, riteniamo opportuno ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Attribuzioni del Consiglio dei ministri*)

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;

e) le direttive da impartire tramite il commissario di Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarvisi;

f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;

g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati,

di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «l'assenso alla» *con le altre:* «il parere sulla».

2.9 PONTONE, FILETTI

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole*: «indirizzo politico», *inserire le seguenti*: «e a quello legislativo annuale».

2.5 GUALTIERI, COVI

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario» *con le altre:* «gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, degli enti infraregionali».

2.7 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.3 BOSSI

Al comma 3, lettera e), *sostituire la parola:* «uniformarvisi» *con l'altra:* «osservarle».

2.2 RIZ, DUJANY, SANNA, RUBNER

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «uniformarvisi» *con l'altra:* «osservarle».

2.11 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera h), *sopprimere le parole*: «che attengano all'indirizzo politico del Governo».

2.1 PASQUINO

Al comma 3, lettera h), *sopprimere le parole*: «che attengano all'indirizzo politico del Governo».

2.8 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

2.4 RIZ, DUJANY, SANNA, RUBNER

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

2.6 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, COSSUTTA, VETERE, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

2.10 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PONTONE. Signor Presidente, lo scopo di questa legge sulla Presidenza del Consiglio è anche quello di dare (così come è stato detto dal relatore, dal Ministro e dai tanti autorevoli colleghi) maggiore autorità al Presidente del Consiglio, secondo il desiderio dell'allora presidente del Consiglio Craxi tendente ad imporre il suo decisionismo.

PRESIDENTE. Il testo di questo disegno di legge l'ho presentato io per primo quando ero Presidente del Consiglio; quindi il decisionismo non c'entra nulla.

PONTONE. Il suo testo è stato avvalorato anche dal decisionismo dell'onorevole Craxi.

PRESIDENTE. Il Governo Craxi lo accolse senza modificare una virgola quando lo ripresentò.

PONTONE. In ogni caso l'onorevole Craxi desiderava essere decisionista. Riteniamo che, qualora il Consiglio dei ministri dovesse esprimere il proprio assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la

questione di fiducia, esso finirebbe per limitare l'autorità del Presidente del Consiglio stesso e quindi consideriamo più giusto che il Consiglio dei ministri esprima un parere al riguardo e non che dia il suo assenso.

PRESIDENTE. Il suo emendamento quindi intende accentuare i poteri del Presidente del Consiglio?

PONTONE. È esattamente lo scopo del nostro emendamento.

GUALTIERI. Signor Presidente, la problematica posta con l'emendamento 2.5, che si collega all'emendamento 5.1, avrei potuto porla o in questa sede di discussione del disegno di legge sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure in sede di modifiche regolamentari. L'emendamento in questione è per noi abbastanza importante perchè dà al Presidente del Consiglio la facoltà di esporre annualmente il programma legislativo in modo che il Parlamento conosca esattamente le volontà legislative del Governo, in modo da programmare al meglio i propri lavori.

Tuttavia, poichè ho percepito che si ritiene difficile introdurre nella sede attuale una modifica che costituirebbe una grossa rivoluzione all'interno del sistema di Governo, mi rimetto al parere del relatore e del Ministro sull'emendamento 2.5, riservandomi eventualmente di porre il problema in sede di modifiche regolamentari.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto mi permetto di modificare l'emendamento 2.7 da me presentato nel senso di aggiungere, dopo le parole: «attività amministrativa delle regioni», le altre: «e nel rispetto delle previsioni statutarie e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Ciò in quanto una simile formulazione mi sembra omologa al testo dell'articolo 12, comma 5, lettera *d*), laddove si parla dei criteri che devono essere esposti dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro per le questioni regionali alla conferenza permanente Stato-regioni; inoltre essa appare più rispondente ad un preciso ed inequivocabile orientamento della giurisprudenza anche costituzionale che estende questa unità di indirizzo e di coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio per tutto il mondo delle autonomie, anche per quello delle autonomie speciali.

È una funzione di alto livello che non può non essere riconfermata nel momento in cui stabiliamo una linea di unità dell'azione amministrativa, così come prevede l'articolo 95 della Costituzione.

BOSSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3 perchè tratta della stessa figura del Commissario del Governo considerata in un mio successivo emendamento all'articolo 14.

* RIZ. Signor Presidente, la ragione alla base dell'emendamento 2.2 è molto semplice. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, trovavamo un chiaro indirizzo politico secondo il quale il Governo della Repubblica, tramite il Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute «ad osservarle». Nel testo che ci viene sottoposto dalla Commissione,

alla quale do peraltro atto di alcune riforme notevoli, la parola «osservarle» è sostituita dalla parola «uniformarvisi».

A mio avviso si tratta di un cambiamento totale di un indirizzo che ormai era consolidato. Il concetto dell'obbligo di osservanza, che era fissato dal decreto presidenziale n. 616 del 1977, ha alle spalle una chiara dottrina e giurisprudenza e non capisco per quale motivo si debba oggi cambiare questa parola. Devo dire, inoltre, che è un termine che lede lo stato delle autonomie: parlare di obbligo di «uniformarvisi» vuol dire che tutto deve divenire conforme e uniforme al dettato altrui. D'altra parte il concetto di uniformità, di uniformazione e di uniformizzare è di cattiva memoria e non è bene introdurlo nel sistema vigente. In altre parole, se finora ha funzionato bene il concetto che le regioni sono tenute ad osservare gli obblighi che incombono sulla delega, non bisognerebbe cambiare questa parola per inserirne un'altra che – a mio avviso – è contraria ai principi di autonomia, ai principi della delega e della realtà autonomistica.

* BOATO. Signor Presidente, mi soffermerò in particolare, rimandando ulteriori precisazioni alla dichiarazione di voto e dando per illustrati gli emendamenti 2.8 e 2.10, sull'emendamento 2.11 a cui si è riferito poco fa il collega Riz. Infatti, il mio emendamento in realtà è identico a quello del senatore Riz. Faccio comunque notare che nel fascicolo c'è un errore tipografico: la parola è «osservarle» in quanto si riferisce alle direttive. Concordo pienamente con quanto ha dichiarato poco fa il senatore Riz, l'unico errore in cui egli è incorso è di aver pensato che la parola «uniformarvisi» sia stata introdotta dalla Commissione. Devo dare atto che non è stata la 1ª Commissione permanente del Senato ad introdurre questo concetto ma che esso era già presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sia pure nella diversa composizione delle varie lettere dell'articolo 2 (precisamente nella quarta riga della lettera *e*).

Signor Presidente, tale espressione è completamente sbagliata. Infatti, la lettera *e*) dell'articolo 2 riprende il testo pressochè integrale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 salvo questa espressione. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 si dice «osservarle» mentre in questo caso «uniformarvisi», in modo sbagliato e poco rispettoso non soltanto della normativa vigente ma anche di quella logica di non rigidità burocratica: osservare delle norme è giusto, «uniformarvisi» no, perchè se è stata cambiata tale parola ciò presuppone una intenzionalità diversa.

Quindi, siamo d'accordo che ci debba essere questa osservanza delle direttive, ma non siamo d'accordo che essa debba tramutarsi in una burocratica uniformità. Pertanto, proponiamo di ritornare al testo letterale del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, pensando che tale emendamento possa essere accolto dal relatore.

PASQUINO. Signor Presidente, credo che sia utile per i colleghi ricordare la norma cui si riferisce l'emendamento 2.1, cioè la lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 2, laddove si parla della necessità che il Consiglio dei ministri approvi «le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo».

A mio avviso la formula «che attengano all'indirizzo politico del Governo» è inutilmente e forse anche pericolosamente riduttiva e credo che sia opportuno che il Consiglio dei ministri approvi comunque le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria, nonchè i trattati e gli accordi internazionali, a prescindere dal fatto che attengano o non attengano all'indirizzo politico del Governo. Non vorrei che con questa espressione si evitasse di discutere di alcune problematiche molto importanti in sede di Consiglio dei ministri e si evitasse di prendere una posizione specifica su quelle materie.

Pertanto propongo che venga soppressa l'espressione «che attengano all'indirizzo politico del Governo».

FRANCHI. Signor Presidente, mi rincresce doverle dare un piccolo dispiacere non potendo essere telegrafico come gli altri colleghi. Ruberò qualche minuto prezioso ai lavori di questa Assemblea, ma, mi creda, l'emendamento 2.6 non è meramente lessicale e ad esso noi annettiamo una grande importanza politica.

Abbiamo presentato questo emendamento per sopprimere la lettera *p*) del comma 3 dell'articolo 2. Questa cancellazione ci sembra giusta e corretta innanzitutto, dal punto di vista giuridico, nonchè opportuna e necessaria sotto il profilo politico. Come tutti sanno, l'annullamento governativo è un istituto di antica origine; tale potere è contemplato nell'articolo 6 del Testo unico della legge comunale e provinciale, che lo attribuisce al Governo nella sua veste di organismo sovrintendente la generalità delle pubbliche amministrazioni. L'intervento governativo può aver luogo comunque solo in via eccezionale; di qui la conseguenza che non solo esso non può trovare giustificazione puramente e semplicemente nell'esigenza di ripristinare la legalità, ma non può trovarla, integrativamente, neppure negli interessi particolari dell'amministrazione da cui proviene l'atto invalido.

«Il potere di annullamento sicuramente non sussiste» sosteneva Sandulli «nei confronti degli atti delle regioni nonchè delle province di Trento e di Bolzano. Nei confronti di tali enti, particolarmente garantiti nella loro autonomia e assolutamente staccati dall'apparato statale, si debbono considerare tassativi i mezzi di intervento indicati dalle disposizioni costituzionali». Ora, se le cose stanno così, mi chiedo perchè si vuole introdurre questa novità negativa. A nostro giudizio, è inaccettabile che il Governo possa estendere anche alle regioni il potere di annullamento; ciò è in contrasto con le norme della Costituzione sull'ordinamento regionale.

Da un punto di vista politico si tratterebbe di un pericoloso passo indietro e si affermerebbe così una concezione centralistica, tendente a mortificare, a comprimere, ad esautorare l'autonomia regionale. E tutto ciò è grave perchè il centralismo non è un'entità astratta contro cui combattere battaglie di parole: voglio dire che non basta criticarlo, come spesso avviene. Il centralismo è la forma attraverso la quale si esprime un determinato dominio economico e sociale, un ben preciso modo di governare.

A questo punto è forse opportuno ricordare, sia pure brevemente, che le regioni sono il livello istituzionale che ha maggiormente subito in questi anni l'espropriazione di funzioni. Le regioni sono andate trasformandosi, loro malgrado, da enti di legislazione, di programmazione e di indirizzo in mere agenzie di spesa. Insomma si è percorsa la strada che va nella direzione opposta a quella indicata dalla Carta costituzionale e di questo stato di cose i

Governi che via via si sono succeduti portano responsabilità gravi. Oggi il problema non è quello di sottrarre ulteriormente autonomia alle regioni, bensì di accordare ad esse maggiore autonomia. Il problema non è quello di restringere il loro campo di azione, ma di riconoscere la necessità che questo si è esteso, occupando spazi sempre più larghi e nuovi.

Un'ultima considerazione vorrei fare, e concludo. Spesso ci si accusa di voler far schierare le regioni, e non solo esse ma l'intero sistema delle autonomie, contro il Governo. Ebbene, questa è un'accusa gratuita, oserei dire sciocca. Siamo troppo convinti dell'autonomia delle regioni e degli enti locali per non sapere che essi non debbono esser pregiudizialmente contro il Governo, così come non devono andare pregiudizialmente a suo favore. Fino ad oggi però è il Governo centrale che ha attaccato la loro autonomia e la loro attività, e questo attacco occorre cercare di respingere.

Ecco allora che l'accoglimento da parte dell'Assemblea del Senato di questo nostro emendamento sarebbe un primo, importante anello della battaglia che noi vogliamo condurre insieme alle altre forze democratiche per battere, non a parole ma con atti concreti, la concezione centralistica che è venuta avanti in questi anni e per affermare davvero, una volta per tutte, lo Stato delle autonomie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore ritiene di essere contrario all'emendamento 2.9, presentato dai senatori Pontone e Filetti, anche perchè esso verrebbe a sminuire la funzione collegiale del Consiglio dei ministri che noi riteniamo debba coniugarsi con i poteri di guida e di coordinamento del Presidente del Consiglio.

L'emendamento 2.5, presentato dai senatori Gualtieri e Covi, a prima vista e teoricamente potrebbe suscitare consenso. In realtà, anche per le connessioni con altro emendamento all'articolo 5, esso può comportare un ulteriore appesantimento nei rapporti Governo-Parlamento. Credo perciò che questa materia debba essere esaminata in altra sede, forse anche a livello di modifica dei Regolamenti parlamentari. Vorrei pertanto pregare i colleghi di ritirarlo. Laddove ciò non dovesse avvenire, anche in coerenza con il voto espresso in Commissione, sarei costretto a esprimere parere contrario.

È ovvio che sull'emendamento 2.7 da me presentato e che ho già illustrato, il mio parere è favorevole.

L'emendamento 2.3 è stato ritirato per cui non esprimo parere in proposito. Sugli emendamenti 2.2, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, e 2.11, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, di identico contenuto il parere del relatore è favorevole, ritenendo che si tratti di una migliore veste per il testo e che ci si allontani in tal modo da una visione eccessivamente burocratica.

Lo stesso parere favorevole esprimo poi per gli emendamenti 2.1, presentato dal senatore Pasquino, e 2.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Circa gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.10, di cui sono rispettivamente primi firmatari i senatori Riz, Franchi e Boato, che chiedono la soppressione della

lettera *p*), essi sono in un certo senso collegati all'emendamento 2.7 da me proposto, concernente la lettera *d*) del comma 3. Il parere è negativo poichè ritengo che l'eliminazione della possibilità di questa competenza del Consiglio dei ministri, oltre ad essere infondata in fatto e in diritto, porterebbe al mantenimento della interpretazione che anche la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale circa la competenza a promuovere queste azioni spettante all'organo monocratico Presidente del Consiglio. Invece, la Commissione – così come aveva fatto la Camera dei deputati – propone che questa funzione e che questa competenza vadano all'organo collegiale Consiglio dei ministri e che ad essa si pervenga attraverso il parere di organi consultivi qualificati, come il Consiglio di Stato o la Commissione bicamerale per le questioni regionali, così consentendo un salto di qualità democratico nel nome della collegialità, a tutela sempre dell'unità dell'ordinamento.

Per queste ragioni vorrei pregare i presentatori di ritirare gli emendamenti soppressivi, nell'ipotesi che essi non ritenessero di poter accedere a questa proposta, il mio parere è nettamente contrario.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, conformemente al parere espresso dal relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 2.9.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.5.

Dichiaro parere favorevole all'emendamento 2.7 del relatore nel testo conseguente alla proposta di modifica dallo stesso testè illustrata.

Parere favorevole anche sull'emendamento 2.2 e sull'emendamento 2.11, pur ritenendo equipollenti nella sostanza le due espressioni.

Parere favorevole anche sull'emendamento 2.1 e sull'emendamento 2.8.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.10, in considerazione – vorrei sottolinearlo anch'io – del fatto che si tratta di una norma di garanzia: il potere di intervento esiste *aliunde* e permarrebbe *aliunde*. La sottoposizione del provvedimento preventivamente al Consiglio dei ministri costituisce una norma di garanzia, sopprimerla avrebbe secondo il Governo un senso antiregionalistico perchè toglierebbe un momento di garanzia all'intervento comunque possibile.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.7, invito il relatore a darne nuovamente lettura del testo risultante dalle modifiche proposte.

MURMURA, *relatore*. Dopo le parole: «dell'attività amministrativa delle regioni» inserire le altre: «nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Sopprimere il testo restante fino alla fine.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, al posto del termine: «previsioni», mi sembrerebbe più esatta la parola: «disposizioni».

MURMURA, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, esprimo il voto contrario. Noi partiamo dalla premessa che anche questo nuovo inserimento proposto dal relatore costituisca una grave lesione, dando al Governo centrale quelle potestà di indirizzo e coordinamento che hanno costituito oggetto di discussioni, e che sviliscono e violano l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei in modo irrituale, pur sapendo che non ne ho il diritto, fare simmetricamente un'operazione che i relatori fanno giustamente alcune volte con i presentatori di emendamenti, proponendo al relatore Murmura di ritirare il suo emendamento. Ho l'impressione infatti che il testo varato dalla Commissione affari costituzionali sia più equilibrato, più garantista e tale da superare anche l'obiezione - che io condivido - del senatore Riz.

Io credo che se il relatore ritirasse l'emendamento, che ha dovuto con una certa fatica modificare per contemperare la diverse esigenze, tornando al testo originario della Commissione, sarebbe meglio per tutti, trattandosi di rapporti delicati.

PRESIDENTE. Senatore Riz, lei si è espresso in senso contrario anche sul testo della Commissione?

BOATO. Questo non lo ha detto, comunque è la proposta che facevo io.

RIZ. No, signor Presidente, sono contrario solo all'emendamento del relatore, mentre ero perfettamente d'accordo sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, lei ha udito l'invito rivoltole dal senatore Boato a ritirare il suo emendamento. Intende accogliere tale invito?

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, sono rammaricato di dover deludere il collega carissimo, senatore Boato, ma ritengo di non poter ritirare l'emendamento perché esso è coerente alle norme costituzionali e

all'impianto dell'intero provvedimento anche per i riferimenti al comma 5 dell'articolo 12, lettera *d*).

BOATO. A questo punto, signor Presidente, non posso che dichiarare il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bossi, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, identico all'emendamento 2.11, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pasquino, identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, identico agli emendamenti 2.6 e 2.10.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, come è ovvio, voterò a favore dell'emendamento 2.4. da noi presentato. Desidero soltanto esprimere un'osservazione su quel «salto di qualità» di cui ha parlato il relatore, nei cui confronti esprimo come sempre grande stima, ma al quale mi permetto di dire che è un salto verso il peggio e non verso il meglio. La ragione è molto semplice. Nel nostro sistema è previsto l'annullamento in sede di controllo e l'annullamento a seguito di ricorso. Queste sono le garanzie costituzionali inserite nel nostro sistema sia dall'ordinamento amministrativo, sia dall'ordinamento costituzionale e negli Statuti speciali. Nel nostro paese noi siamo passati da uno Stato accentrato ad uno Stato fondato sull'autonomia delle regioni. Orbene, disporre che con delibera del Consiglio dei ministri si possa decidere l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e delle provincie autonome è palesemente in contrasto con tutto il sistema che fino ad oggi abbiamo conosciuto. Quello proposto è un tipo di annullamento completamente nuovo, con il quale si sottrae potestà agli organi regionali che già la posseggono e si dà al Consiglio dei ministri una nuova potestà di annullamento di atti amministrativi delle regioni.

Così facendo non so dove andremo a finire, anche per una ragione molto semplice, signor relatore, cioè che il giudizio di sussistenza delle condizioni di illegittimità che impongono l'eliminazione dell'atto è, secondo l'impostazione del disegno governativo, rimesso al giudizio del Consiglio dei ministri. Non credo sia conforme al sistema delle autonomie attribuire la potestà di annullamento di atti amministrativi delle regioni al Consiglio dei ministri, lasciando a quest'ultimo il giudizio di sussistenza delle condizioni di illegittimità. Qui si tratta proprio di salvaguardare i principi del nostro ordinamento e quindi il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento soppressivo che mi vede primo firmatario, nonchè, ovviamente, degli identici emendamenti 2.6 e 2.10.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per rafforzare quanto già detto dal senatore Franchi e per raccomandare all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento soppressivo, ispirato anch'esso dalle ragioni che hanno ispirato la presentazione degli identici emendamenti del senatore Riz e del senatore Boato.

Il problema è che l'istituto dell'annullamento sopravvive e si tratta di un istituto precostituzionale che non è stato mai esaminato. Credo che la stessa norma oggi all'attenzione dell'Assemblea sia un trascinamento passivo senza una riflessione adeguata.

In realtà, un potere di annullamento straordinario presuppone una preposizione gerarchica, un rapporto di supremazia gerarchica. Il problema che in un ordinamento come il nostro un atto di un organismo elettivo non sia sottoposto ad un esame di legittimità (e quindi alla possibilità di essere annullato) di un organo giurisdizionale, bensì di un organo amministrativo e politico come il Consiglio dei Ministri, è un fatto anomalo che deve far riflettere. Sarebbe più coerente, invece, reintrodurre nel nostro sistema, ed in modo più organico, la previsione che il potere di annullamento spetta agli organi giurisdizionali.

Il problema che nasce nei confronti degli enti locali si aggrava nei confronti delle regioni. Infatti, per quanto riguarda le regioni il dettato costituzionale ribadisce la loro particolare natura, non in quanto i più grandi tra gli enti locali ma in quanto organi dotati di potestà legislativa. Ora, con questa configurazione stride ancor più l'ipotesi di un potere straordinario di annullamento degli atti che, anche se spostato nella sede collegiale, determina perplessità. Oltretutto, a me sembra che l'introduzione di questa norma in una legge di attuazione della Costituzione, e con riferimento alla Presidenza del Consiglio, appaia più una forzatura pedante che una necessità ordinamentale rispetto all'organizzazione del Governo. È una forzatura del tutto inutile, anche tenuto conto dell'esperienza che con l'articolo 6 del regio decreto n. 1214 del 1934 si è fatta negli ultimi decenni.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, poichè condivido quanto hanno detto i colleghi Franzi, Riz e Maffioletti, richiamandomi ai loro interventi dichiaro che voterò a favore degli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Riz e dal altri senatori, identico agli emendamenti 2.6, presentato dal senatore Franchi e da altri senatori, e 2.10, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis*.

1. I ministeri sono i seguenti:

1) Interno;
2) Bilancio, Finanze e Tesoro;
3) Difesa;
4) Giustizia:
5) Esteri;
6) Pubblica istruzione e Beni culturali;
7) Lavori pubblici, Territorio ed ambiente;
8) Trasporti, Marina mercantile, Aviazione civile;
9) Industria, commercio, artigianato, Partecipazioni statali;
10) Agricoltura, foreste ed alimentazione;
11) Poste e telecomunicazioni;
12) Lavoro e previdenza sociale;
13) Sanità.

2. Possono altresì essere nominati dal Presidente del Consiglio fino a quattro ministri senza portafoglio. Nell'atto di nomina devono essere specificate le funzioni di tali ministri».

2.0.1 PONTONE, FILETTI

«Art. 2-*ter*.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge che dettagliatamente precisi le attribuzioni di ciascun Ministero secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificare il contenuto delle singole materie attribuite ed indicare le funzioni correlate;

b) evitare qualsiasi duplicazione di competenze nella stessa materia e qualsiasi conflitto positivo e negativo di competenze;

c) prevedere possibilità di coordinamento delle attività correlate a settori omogenei, anche istituendo comitati tra i Ministri;

d) stabilire l'obbligatorietà ed eventualmente per circostanziati aspetti la vincolatività di pareri di un Ministero verso l'attività di altro Ministero correlata alla propria».

2.0.2 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

Senatore Filetti, come vecchio fondatore del Ministero per i beni culturali, vedo che lei ne propone la riunificazione con il Ministero della pubblica istruzione: facemmo tanto per dividerli e lei oggi li riunifica!

FILETTI. Signor Presidente, la mia parte politica è dell'avviso che il testo legislativo in discussione non possa omettere di affrontare come primo e qualificante tema quello relativo alla quantificazione e alle attribuzioni dei Ministeri, così come prescrive l'articolo 95 della Costituzione. A tale imperdonabile lacuna intende sopperire l'emendamento 2.0.1, che prevede sia il numero che le attribuzioni dei Ministeri...

PRESIDENTE. Senatore Filetti, ma proprio il numero 13?

PONTONE. Nel Sud porta fortuna.

PRESIDENTE. Croce non la pensava così.

FILETTI. ...con qualche necessario accorpamento (perché in Italia vi è bisogno di apparati funzionali, e non parcellizzati al fine di soddisfare la partitocrazia), sia la possibilità di nominare fino a 4 Ministri senza portafoglio, specificandone peraltro chiaramente le rispettive funzioni. Rinviare *sine die* la disciplina della materia sarebbe grave errore, un ripararsi in angolo che suonerebbe soluzione pilatesca.

Per questi motivi insistiamo sull'emendamento proposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2, mi permetto rilevare che l'articolo 96 della Costituzione prevede che la legge determini i princìpi e i criteri direttivi ai quali si debbono attenere i singoli Ministeri. Difatti, ove si ritenga di procedere con più leggi per l'ordinamento dei vari Ministeri eventualmente adottate con diverse maggioranze, facilmente si potrebbero verificare ordinamenti ministeriali divaricati e variegati.

Per queste ragioni si raccomanda vivamente l'approvazione dell'emendamento 2.0.2. Ci sono voluti 40 anni per varare il testo legislativo in esame: non vorremmo che trascorrano altri lunghissimi anni per determinare legislativamente le attribuzioni di ciascun Ministero secondo princìpi e criteri direttivi che tutt'ora sono *in fieri*, o peggio non sono stati ancora individuati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sia sull'emendamento 2.0.1 che sull'emendamento 2.0.2 subordinato al primo, in quanto ritiene (come ha avuto modo di affermare in sede di relazione orale e di replica) che il riordino dei Ministeri, che pure l'articolo 95 della Costituzione prevede quasi contemporaneo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, meriti una più meditata valutazione ed attenzione.

Pregherei tuttavia i presentatori di ritirare gli emendamenti in esame ritenendo che la materia non possa essere esaminata con tanta sollecitudine senza una visione generale e globale della materia. Occorre riflettere meglio per poter tener conto di tutte le situazioni.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si associa alla richiesta di ritiro formulata dal relatore, non potendo, in caso diverso, che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, vorrei che lei rispondesse all'invito testè formulato di ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

FILETTI. Manteniamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalare che al quarto rigo dell'articolo 3, dove è detto «per nomine relative...», occorrerebbe scrivere o «per le nomine» oppure «per quelle relative». È preferibile la prima dizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, con la correzione formale testè indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri*)

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I membri del Parlamento che ne facciano richiesta hanno diritto di ricevere copia dei verbali del Consiglio dei ministri».

4.1 PONTONE, FILETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I membri delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i quali ne facciano richiesta hanno diritto di ricevere copia dei verbali del Consiglio dei ministri nella parte in cui trattano materie di competenza della propria commissione».

4.2 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente i due emendamenti anche perchè uno è conseguenza dell'altro. Riteniamo che i parlamentari abbiano il diritto ed il dovere, qualora lo ritengano opportuno e necessario per l'espletamento delle loro funzioni, di venire a conoscenza di quanto è stato fatto nel Consiglio dei ministri. Potrebbe e dovrebbe essere dovere del parlamentare richiedere la trasmissione dei verbali del Consiglio dei ministri.

Non sempre vi può essere l'automatismo della trasmissione degli atti, però, quando trattano specifiche materie che interessano determinate Commissioni - e qui mi riferisco al secondo emendamento 4.2 - riteniamo che, almeno per quanto riguarda le materie di competenza di quella Commissione, i componenti di quest'ultima possano far richiesta dei verbali del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, vorrei dirle una battuta a proposito del problema da lei sollevato. Ai miei tempi era difficile anche al Presidente del Consiglio vedere i verbali del Consiglio dei ministri.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su entrambi gli emendamenti. I verbali sono atti interni che non possono essere portati all'esterno. Il Governo risponde per gli atti amministrativi e per quelli di iniziativa legislativa nelle sedi opportune, attraverso i rimedi opportuni e con i sistemi opportuni, non certo con le copie dei verbali.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo questa volta spera che i senatori Pontone e Filetti accolgano l'invito al ritiro degli emendamenti perchè le argomentazioni che il relatore ha poc'anzi proposto sembrano al Governo assolutamente convincenti. In caso contrario il parere del Governo sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto ai senatori Pontone e Filetti se intendono ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2.

FILETTI. Li ritiriamo per i chiarimenti forniti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore legislativo e, insieme con il ministro proponente, gli altri indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di

particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1, sopprimere le parole da: «richiedendo altresì» *fino alla fine.*

5.1/1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, illustra alle Camere l'indirizzo legislativo annuale di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2, richiedendo altresì l'adozione delle procedure che, secondo le norme previste nei Regolamenti parlamentari, garantiscano, entro una data certa, il voto sui provvedimenti reputati necessari per l'attuazione dell'indirizzo stesso».

5.1 GUALTIERI, COVI

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «procedimenti normativi», *inserire le seguenti:* «iniziati e».

5.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie».

5.3 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Comunico che gli emendamenti 5.1/1 e 5.1 sono decaduti per il ritiro dell'emendamento 2.5.

Invito i presentatori degli altri emendamenti ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, gli emendamenti 5.2 e 5.3 riguardano una materia di grande interesse ed importanza nel rapporto tra Parlamento nazionale, Governo nazionale e organi delle Comunità europee. Alla fine della lettera *a*), del comma 3, si dice che il Presidente del Consiglio dei ministri cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee. Sostanzialmente siamo d'accordo con quanto è scritto, ma vorremo migliorare la dizione per rendere più esplicito un rapporto, che ci deve essere, tra il Governo, e quindi il Presidente del Consiglio, e il Parlamento il quale rischia di essere totalmente estromesso dal processo di formazione delle normative comunitarie, che poi vengono recepite nell'ordinamento interno con valore di legge. Quindi, in questo modo il potere legislativo del Parlamento è totalmente vanificato ed il paradosso è che molte volte non si conoscono le direttive e si crea una discrasia tra le leggi approvate dal Parlamento e le disposizioni varate dalle Comunità europee.

Per questo motivo noi proponiamo di inserire laddove si parla di procedimenti normativi le parole «iniziati e» (anche se su questo emendamento non insistiamo in quanto si tratta esclusivamente di una precisazione) per specificare che il Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe essere tenuto a dare immediatamente notizia alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee. In secondo luogo proponiamo che al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 5 venga aggiunta la seguente espressione: «informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie». Si tratta, infatti, di un problema di garanzia e di informazione reciproca e quindi di capacità di raccordo tra l'attività di Governo nell'ambito delle Comunità europee e l'attività del Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole all'emendamento 5.3 mentre è contrario sull'emendamento 5.2, in quanto non vedo quale differenza vi sia tra procedimenti iniziati e quelli in corso; è la stessa cosa, per cui si verrebbe a realizzare un inutile appesantimento del testo.

Signor Presidente, approfitto di questa occasione per pregarla di integrare il testo della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 5, laddove recita «dei regolamenti e degli altri atti», sostituendo con «dei regolamenti governativi e degli altri atti», in conformità ed in analogia con quanto viene specificato successivamente. Inoltre alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 5 è opportuno sostituire il periodo «gli atti che hanno valore legislativo e, insieme con il ministro proponente, gli altri indicati dalla legge» con il seguente «gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge». In questo modo il testo risulterebbe più pulito e corretto.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, per quanto riguarda innanzitutto le osservazioni fatte dal relatore, ritengo che tali modifiche siano certamente opportune in sede di coordinamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, devo invitare il senatore Boato a ritirare l'emendamento 5.2 in quanto in realtà non vi è differenza tra la formulazione dell'articolo e quella da lui proposta. Mi dichiaro, invece, favorevole al secondo emendamento presentato dal senatore Boato, in quanto ritengo significativo che il Governo informi il Parlamento sulle iniziative che assume.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del Governo ritiro l'emendamento 5.2 e lo ringrazio per il parere favorevole sull'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato, con la correzione formale indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

(*Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di

Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Comitati di ministri e comitati interministeriali*)

1. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti».

6.1 PASQUINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri» *con le altre:* «dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e della difesa».

6.2 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASQUINO. Signor Presidente, l'emendamento 6.1, che forse leggendolo potrebbe risultare incomprensibile, tende semplicemente all'eliminazione del Consiglio di Gabinetto per quei motivi che ho espresso ieri durante la discussione generale. Desidero solamente ricordare che se è necessario per il Presidente del Consiglio dei ministri convocare in riunioni specifiche i ministri che sono particolarmente importanti per una determinata materia, ciò può essere fatto senza bisogno di istituzionalizzare un organismo. L'istituzionalizzazione di un organismo è una misura eccessiva – in quanto non necessaria – e dall'altro lato rigida perchè potrebbe portare a situazioni di cattivo funzionamento. O l'organismo rappresenta i ministeri più importanti e allora forse sarebbe opportuno definire quali sono nel testo (ma non credo che sia una buona soluzione) o l'organismo rappresenta i ministri più importanti, ma allora credo che questa convocazione potrebbe essere fatta senza dover essere istituzionalizzata nel disegno di legge. Infatti, come ho già specificato ieri, tale previsione contiene alcune degenerazioni partitocratiche tutt'altro che marginali. Quindi, in sostanza ritengo che sia un

errore creare il Consiglio di Gabinetto in quanto non è utile, probabilmente è disfunzionale e con ragionevole certezza potrebbe portare in una direzione partitocratica ancora più accentuata di quella che stiamo già evidenziando o comunque alla quale stiamo già assistendo da qualche tempo. So che il relatore ieri aveva espresso parere non favorevole, nel corso della sua relazione, al Consiglio di gabinetto e mi auguro che su questo punto voglia rimettersi all'Aula. Se poi avessimo avuto la sua attenzione, credo che forse sarebbe utile che anche il Ministro si rimettesse all'Aula su questo punto. Si tratta di una questione delicata, ma è sostanzialmente un errore, in un disegno di legge del genere, prevedere un organismo di questo tipo.

* PONTONE. Signor Presidente, le motivazioni del senatore Pasquino ci trovano senz'altro concordi per quanto riguarda la soppressione del Consiglio di Gabinetto, tuttavia, siccome abbiamo la sensazione di trovarci di fronte ad una maggioranza che non vorrà soprassedere e quindi sopprimere la norma relativa alla formazione del Consiglio di Gabinetto, riteniamo di volere una formalizzazione diversa per evitare ampi spazi partitocratici che lasciano alla completa discrezionalità del Presidente del Consiglio la scelta di formare il Consiglio.

Riteniamo che in tal modo non avrebbe alcuna operatività funzionale il Consiglio di Gabinetto ma, qualora l'Assemblea ritenesse di approvarlo e di confermarlo, proponiamo che esso venga formato sin da questo momento dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e della difesa. Se questo emendamento venisse approvato, la discrezionalità del Presidente del Consiglio verrebbe racchiusa nell'ambito di quanto noi proponiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei pregare di tener presente l'opportunità di formulare in un italiano migliore il secondo rigo del primo comma dell'articolo 6. Laddove si legge: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica ed amministrativa del Governo può essere coadiuvato...» sarebbe meglio forse scrivere: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato...»; il resto del testo proposto dalla Commissione rimane invariato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il senatore Pasquino ha ricordato, con quell'amabilità che gli è consueta, le mie molteplici perplessità sull'istituzione del Consiglio di Gabinetto, che non posso non ripetere perchè a distanza di 24 ore non si può cambiare opinione su un fatto così importante. A titolo personale continuo a nutrire queste perplessità. Tuttavia, dovendo il relatore essere portatore della volontà e della decisione della Commissione, non posso che rimettermi al parere del Governo che ha sostenuto e proposto il Consiglio di Gabinetto.

Debbo dire che rispetto al testo della Camera e rispetto a quello che si è fatto, indiscutibilmente l'attuale Consiglio di Gabinetto ha soprattutto la funzione di un comitato con compiti istruttori; piuttosto che una rigidità di composizione e di previsione, vi è una discrezionalità nell'*an* e nel *quantum*

per la designazione dei Ministri. Questa valutazione contraria alla rigidità mi porta a concludere per la reiezione e per la espressione di un parere negativo all'emendamento presentato dai senatori Pontone e Filetti. Mi pare che attraverso questa norma si aggraverebbe la rigidità della costituzione dell'organismo, che è comunque un organismo contrario al principio costituzionale della collegialità, a meno che esso non venga previsto (e dalla lettura del testo della Commissione si può ricavare questa interpretazione) nell'ambito di una grossa discrezionalità in capo al Presidente del Consiglio dei ministri come costituzione di un comitato consultivo.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sia sull'emendamento 6.1 che sull'emendamento 6.2, quindi contrario, per le ragioni che ho cercato di esprimere nella replica alla discussione generale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.2 il relatore si è rimesso al Governo.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il relatore con correttezza si è rimesso al Governo avendo manifestato nella sua relazione qualche perplessità. Il Governo, ringraziandolo del rinvio alla sua determinazione, esprime invece parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, nel mio intervento ho sottolineato che vi è in questa ipotesi di Consiglio di gabinetto un'ambiguità tra una tendenza a farne un comitato istruttorio composto da alcuni ministri «di serie A» sulle grandi questioni politiche che devono essere sottoposte alla collegialità del Consiglio dei ministri e la tendenza, che pure si è manifestata in alcuni momenti, a farne invece una sorta di direttorio della coalizione dei partiti che compongono la maggioranza. Nonostante questa ambiguità del Consiglio di gabinetto, ritengo che, soprattutto se l'accento sarà posto sulla prima tendenza e se si riuscirà quindi a limitare la sua trasformazione in un organismo partitocratico e spossessatore dei poteri del Consiglio dei ministri, questo primo aspetto del Consiglio di gabinetto rappresenti un fatto positivo che può servire anche a potenziare ed a migliorare la collegialità del Consiglio dei ministri. Infatti, un Consiglio dei ministri preparato attraverso istruttorie serie e attraverso l'esame preventivo dei problemi politici che si pongono anche sul piano legislativo è certamente più attrezzato e documentato nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno e quindi vede potenziati anche i suoi stessi poteri di deliberazione. In caso contrario, si rischierebbe di arrivare a Consigli dei ministri non preparati, in cui mari di carte giungono sui tavoli dei singoli ministri partecipanti ed in cui si finisce poi in realtà per non avere una visione d'insieme e per accettare a scatola chiusa i provvedimenti che vengono sottoposti dalle singole amministrazioni.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, sulla questione del Consiglio di gabinetto si può essere di diverso parere anche all'interno dei partiti. Ciò è perfettamente legittimo in quanto si tratta di una questione opinabile. Credo che la soluzione migliore sia quella di non irrigidire le norme che lo riguardano, ed il testo fa questa scelta, in quanto consente l'istituzione di quest'organo che diviene ausiliare politico del Presidente del Consiglio, senza entrare – e questo mi sembra chiaro – nelle determinazioni proprie del Consiglio dei ministri. Che poi si voglia aggiungere, da parte del relatore, che tale ausilio deve riguardare le funzioni previste dall'articolo 95 della Costituzione è ancora meglio, in quanto si rafforzerebbe questo carattere di ausilio politico. Che poi i Ministri, a maggiore garanzia, possano essere indicati preventivamente nella funzione e non dal Presidente del Consiglio con criterio politico è contraddittorio. Capisco l'intento, però si corre il pericolo maggiore di irrigidire l'interpretazione della Costituzione e di prefigurarla in un modo tale da contraddire quel carattere ausiliario politico e di configurare invece una funzione espropriativa del Consiglio dei ministri. Tutto si può fare: si può anche identificare una funzione si superministro, però bisogna farlo nei dovuti modi e guardando anche alla norma costituzionale. In questa sede credo che non possiamo spingerci oltre. Teniamo conto del carattere facoltativo del Consiglio di gabinetto; la Camera dei deputati lo ha previsto positivamente; in questa veste non tocca le prerogative del Consiglio dei ministri; questa normazione, così come licenziata dalla Commissione, a noi soddisfa. Se si vuole introdurre la modificazione del riferimento alla Costituzione, mi pare ovvio che si possa fare.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pasquino, mi pare che sollevi un'altra questione, quella dei comitati dei Ministri. L'emendamento del senatore Pasquino tende a sostituire la norma, ma io credo che sarebbe stato più opportuno considerarlo un emendamento aggiuntivo perché in realtà non vi è contraddizione in quanto il problema del rapporto del Presidente del Consiglio con i comitati dei Ministri esiste e potrebbe essere utile introdurre un obbligo di informazione dell'ordine del giorno e di rapporto con le direttive. Però, non in sostituzione della facoltà di nominare il Consiglio di gabinetto, che è altra questione che ha teso a dare una veste politica ai vertici del partito, a configurarlo come organo che istituzionalizza un'esigenza di concerto nei Governi di coalizione. Limitandoci a vederla come figura istituzionale, dobbiamo stare attenti oltre che ad una certa elasticità nell'ordinamento interno propriamente politico dell'attività di Governo, anche al fatto che non turbi le funzioni proprie dell'organo collegiale previsto dalla Costituzione, cioè del Consiglio dei ministri. Se quest'organo si limita a coadiuvare politicamente il Presidente nelle funzioni sue proprie, previste dall'articolo 95, non entra nell'ambito delle funzioni decisorie del Consiglio dei ministri.

In questo senso ci sembra di poter confermare il nostro orientamento positivo al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, con la correzione formale indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

(*Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(*Vicepresidenti del Consiglio dei ministri*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente

del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «uno o più Ministri» *alla fine del comma, con le altre*: «un Ministro delle funzioni di Vice presidente del Consiglio dei ministri».

8.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPADACCIA. Signor Presidente, credo sia importante che il Presidente del Consiglio abbia la facoltà di nominare un Vicepresidente del Consiglio, e che questo Vicepresidente del Consiglio possa essere un Ministro senza portafoglio che coadiuva il Presidente nei suoi poteri di coordinamento o possa essere un Presidente vicario scelto fra i Ministri con portafoglio: ne abbiamo avuto esempi dell'uno e dell'altro tipo.

Invece, sono diffidente nei confronti della previsione di più Vicepresidenti del Consiglio. Questa ipotesi di una pluralità di Vicepresidenti del Consiglio fu collegata al progetto di costituire una sorta di direttorio dei *leaders* politici dei partiti.

PRESIDENTE. Questa ipotesi è nata con i Governi degli anni tra il 1944 e il 1947. Non c'è mai stata durante la Repubblica.

SPADACCIA. Infatti, signor Presidente, io sto parlando di una ipotesi recente che indusse la Commissione affari costituzionali ad introdurre questa norma perchè si pensò ad un direttorio dei partiti della coalizione in cui ciascuno di questi partiti avrebbe dovuto affiancare il Presidente del Consiglio rispettivamente con un proprio Vice presidente. Sono personalmente favorevole al fatto che i *leaders* dei partiti entrino nel Governo e ho già detto ieri che sono favorevole alla tradizione anglosassone secondo cui il *leader* di un partito fa anche parte del Governo e che sono favorevole al fatto che naturalmente in un Governo di coalizione sia il partito più importante ad esprimere il Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere affiancato da segretari di partito che assumono incarichi ministeriali. Sono però contrario a prevedere questa sorta di direttorio e ad affiancare il Presidente del Consiglio con più Vice presidenti perchè se si arrivasse ad un Consiglio di gabinetto trasformato in questa sorta di direttorio si realizzerebbero tutti i pericoli più evidenti che il collega Pasquino ha delineato. In ciò è, inoltre, da ravvisare una contraddizione: ci può essere un Vice presidente del Consiglio, non ve ne possono essere di più, perchè evidentemente i compiti vicari, sia

per quanto riguarda l'affiancamento nei poteri ordinari di coordinamento, sia nell'ipotesi, per esempio, di allontanamento momentaneo, per ragioni del suo ufficio, del Presidente del Consiglio dal paese, prevedono la possibilità dell'esercizio di un potere vicario e non di più poteri vicari.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio assenso allo emendamento del senatore Spadaccia in quanto ritengo non sia opportuno consentire la proliferazione di posizioni di Vice presidente del Consiglio nel Governo in quanto ciò va nella direzione opposta allo snellimento e al miglior funzionamento dell'istituzione Governo. Credo, anzi, che ciò si presti per l'appunto a quell'operazione che il senatore Spadaccia probabilmente teme quanto me, cioè alla creazione di un direttorio subordinato al Presidente del Consiglio, capo eventualmente - ma sappiamo che sarà difficile - del partito di maggioranza relativa, con i vice presidenti che siano eventualmente i segretari degli altri partiti. Credo che anche questa sia un'operazione da respingere in assoluto e che costituisca un errore. Mi auguro pertanto che vi sia una maggiore attenzione su questo punto, che non è affatto marginale in quanto la proliferazione di cariche all'interno di un Governo composito è inevitabilmente un elemento che conduce al cattivo funzionamento di quel Governo. Per tali considerazioni, voterò a favore dell'emendamento 8.1.

BOATO. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile chiedere al relatore di illustrare le ragioni della sua contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Boato, il relatore e il rappresentante del Governo possono motivare o meno la contrarietà ad un emendamento. Non possiamo diventare tutti professori di ginnasio.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza* ad interim)

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Sottosegretari di Stato*)

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge

sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla data della sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio».

10.3 TARAMELLI, VETERE, COSSUTTA, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il numero e le attribuzioni dei sottosegretari», *inserire le seguenti*: «comunque non eccedendo il doppio del numero dei Ministri con portafoglio».

10.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Fino alla entrata in vigore della predetta legge, il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei Ministri con portafoglio».

10.1 PASQUINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

TARAMELLI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.3.

Devo innanzitutto notare che il relatore, che usualmente risponde con molta pacatezza, nella replica sull'argomento, al termine della discussione generale, è stato un po' brusco per non dire quasi infastidito. Vorrei però che non si dimenticasse che per due volte la Camera ha confermato la formula precedente, che la Commissione del Senato nella passata legislatura ha fatto lo stesso, anche precisando meglio le modalità. Pertanto, si può cambiare, ma essere brusco con chi difende atti già precedentemente assunti e con il proprio voto favorevole forse non è corretto.

In realtà, il punto è che di fronte al proliferare del numero dei ministri l'aver posto una soglia che non è piccola, poichè è del doppio dei ministri, in attesa della legge che regolamenterà il riordino dei ministeri (dopo di chè si valuterà quanti ne occorreranno, sperando che in quella sede si arrivi ad un miglioramento o comunque ad un accorpamento di competenze), consentire che vi siano due sottosegretari per ogni ministro con portafoglio ci sembra più che sufficiente per evitare di creare, di fatto, tutta una serie di posizioni che difficilmente verranno poi scalfite da un successivo riordino, perchè magari si riterrà indispensabile che un determinato ministro sia affiancato da quattro sottosegretari.

Ci permettiamo, pertanto, di insistere perchè venga ripristinato il testo licenziato dalla 1ª Commissione permanente nella passata legislatura e approvato per ben due volte dalla Camera dei deputati.

SPADACCIA. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, ci associamo alle motivazioni esposte poco fa dal collega Taramelli.

PASQUINO. Mi associo anch'io alle considerazioni del collega Taramelli con riferimento all'emendamento 10.1. Vorrei però aggiungere l'ironia del fatto che, nel momento stesso in cui parliamo di una legge flessibile, articolata e dinamica riempiano questo istituto di un numero impressionante di vice presidenti, dal momento che non si specifica quanti possano essere; a ciò si aggiunga anche un numero altrettanto impressionante di sottosegretari. Mi chiedo, a questo punto, dove vadano a finire la flessibilità, l'articolatezza e il dinamismo di una struttura di questo genere. Lo chiedo, in particolare, al rappresentante del Governo, che vorrei sentire giustificare perchè i sottosegretari possano essere più del doppio dei ministri con portafoglio e con quali motivazioni pensa che si possa far proliferare il loro numero.

Il relatore ha detto che c'è bisogno di un certo numero di sottosegretari che rappresentino il Governo nelle Commissioni. Ora, molto spesso i sottosegretari non si vedono; ma questo è irrilevante. Il problema, invece, è che quando sono nelle Commissioni (o ovunque) a rappresentare il Governo non possono essere presenti in Aula, nè alla Camera nè al Senato, per cui il Governo viene messo in minoranza. È giusto, dal vostro punto di vista, che ci siano parlamentari che hanno diversi incarichi e che poi non possono essere presenti in Aula per votare? Avete considerato questo problema, visto che oggi ci sono novanta parlamentari con incarichi governativi?

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. La questione che intendo porre non è formale. Infatti, prima che il relatore si pronunci vorrei invitare lo stesso relatore, la maggioranza ed il Governo a riflettere sul fatto che una legge che è andata avanti al 90 per cento con il consenso e l'apporto costruttivo di tutti (e solo su alcuni punti, peraltro opinabili, a maggioranza) una volta arrivata a nodi come questo, che coinvolgono, diciamo così, la questione morale in senso lato, dovrebbe ugualmente procedere con il consenso più ampio. Ora, perchè mai in una legge che ha visto compiere uno sforzo per disegnare un ordinamento più moderato del Governo (problema, questo, che tocca anche la responsabilità delle opposizioni in una maniera tale da essere colto come un fatto positivo) si arriva poi, per una questione del genere a cadere così in basso? Ci si trova, infatti, di fronte ad una norma che cancella lo sbarramento che la Camera aveva individuato per la nomina dei sottosegretari. Dire che non possono eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio è un criterio che forse può essere considerato rigido. Tuttavia, se si considera che i ministri aumentano sempre e non diminuiscono mai, è pur sempre un criterio valido ed è il minimo che si possa chiedere.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. I Ministri con portafoglio non possono aumentare.

MAFFIOLETTI. È uno sbarramento che si converte in una specie di criterio proporzionale, in una visione del Governo in cui si ritiene che il sottosegretario possa essere presente in Parlamento anche in sostituzione dei Ministri. È chiaro, allora, che in questo caso la proporzione ha un valore: non si deve, cioè, eccedere alla nomina dei sottosegretari, in quanto i membri del Governo sono i Ministri.

Per questa presenza del Governo in Parlamento, per un problema di gusto politico (per non dire di morale politica), questo criterio andava rispettato, questo limite andava mantenuto. A questo punto sarebbe significativo che il relatore convenisse sugli emendamenti 10.1 e 10.2 e si rimettesse all'Assemblea, perchè, in questo disegno di legge un punto come questo rappresenta una caduta negativa non secondaria che dovrebbe far riflettere non soltanto noi.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, in relazione ai rilievi che il mio Gruppo ha mosso in sede di discussione generale, siamo pienamente favorevoli ai tre emendamenti al nostro esame, che peraltro si enucleano nella stessa maniera e allo stesso fine. Non sembra conferente mantenere una pletora di sottosegretari; prevedere che il numero complessivo dei sottosegretari non possa eccedere il numero dei Ministri con portafoglio sembra conferente ed appare pienamente accettabile all'opinione pubblica, che non sopporta che vi siano numerosi parlamentari i quali, anzichè dedicarsi al lavoro diretto nelle Commissioni e nell'Aula, espletano formalmente spesso le funzioni di sottosegretario senza adempiere ad alcunchè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, ho già detto nella relazione introduttiva, e molto più brevemente nella replica, che non ritengo questo numero chiuso una cosa opportuna e corretta sul piano politico in questo particolare momento, nel quale è invocata da tutti la esigenza di una riforma dei Ministeri, che non deve soltanto contenere l'elenco di questi ultimi, ma anche stabilire le funzioni e le competenze dei Ministri e dei sottosegretari.

Ritengo che quanto proposto dalla Commissione del Senato sia puntuale e corretto; anche sulla scorta della esperienza parlamentare, ritengo altresì che non sia da porsi una questione morale, ma a volte ognuno di noi quando parla dice qualche parola di più. Si tratta di una questione di funzionalità nei rapporti tra Governo e Parlamento: sta alla sensibilità politica del Governo, del Consiglio dei ministri e al programma e ai tempi in cui questo Governo si propone di portare a termine attuale iniziative, stabilire, con un atto di discrezionalità...

MAFFIOLETTI. Sappiamo tutti leggere e scrivere. Lei sta su una nuvoletta, senatore Murmura.

MURMURA, *relatore*. Ognuno sta sulle nuvolette che più gradisce. Anche il senatore Maffioletti ogni tanto ama le nuvole per nascondere in maniera nebulosa il suo pensiero.

MAFFIOLETTI. Lei si vuol nascondere nella nuvoletta!

PRESIDENTE. Non dividiamoci sulle nuvole, per carità.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, rispondere ad una interruzione è un diritto così come lo è l'interruzione stessa.

MAFFIOLETTI. La questione morale non è una parola di troppo, senatore Murmura: se lo ricordi, perchè lei lo sa molto bene.

MURMURA, *relatore*. È una questione di funzionalità e non di moralità. Confermo pertanto il parere contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, questo è un tema in cui certamente si preferirebbe non dover esprimere un avviso se non scelto tra quelli facilmente popolari. Poichè, peraltro, sono convinto che non si debbano declinare le proprie responsabilità, pur rispettando pienamente la posizione di chi ha illustrato gli emendamenti, ritengo sia ugualmente rispettabile la posizione di chi vede le cose diversamente e si contrappone agli emendamenti stessi.

Avrei minore difficoltà ad accettare un emendamento che prevedesse un numero anche minore del doppio dei Ministri con portafoglio, ma che presentasse un criterio o un parametro sostanziale; dicesse cioè che vanno previsti – ad esempio – tre sottosegretari al tesoro, due all'interno, nessuno al Mezzogiorno, uno alle finanze e così via, ma spiegasse con una sostanziale motivazione i numeri così definiti. Invece, un numero stabilito a grandi linee non mi fa comprendere bene perchè si debba parlare del doppio e non di una volta e mezzo o due volte e mezzo o di una percentuale dell'85 per cento. È cioè la mancanza di una base sostanziale che rende difficilmente condivisibili gli emendamenti proposti.

In riferimento ad una battuta che ha fatto poc'anzi il senatore Maffioletti facendo seguito al suo interessante intervento, vorrei dire che mi sembra sbagliato porre la questione morale in relazione al numero dei sottosegretari o dei Ministri; piuttosto porrei tale questione in relazione al modo in cui vengono svolte le funzioni di Ministro o di sottosegretario.

Il problema è quindi di funzionamento e di presenza necessaria o superflua, Ministero per Ministero, rispetto agli obblighi del Governo in sè, nell'amministrazione e riguardo al Parlamento, in ordine alla sua presenza nelle Aule o nelle Commissioni parlamentari.

Pur sapendo che esiste, ritengo che un tema del genere vada rinviato alla legge che definirà i Ministeri. Quando stabiliremo, spero sollecitamente, quanti Ministeri vi dovranno essere e in che modo ordinarli, definiremo anche quanti sottosegretari dovranno esservi per ciascun Ministero e con quali attribuzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, ovviamente sono favorevole agli emendamenti 10.3, 10.2 e 10.1 che, seppure con diversa formulazione, sono sostanzialmente identici. Vorrei sdrammatizzare il dibattito pur senza banalizzarlo. Non credo che il collega relatore sia poco attento alla questione morale nè che i presentatori degli emendamenti siano più attenti di lui. Non sottovalutiamo i problemi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto perchè ce li poniamo anche noi; pertanto siamo d'accordo che il problema è dato non solo dalla quantità dei sottosegretari ma anche dalla qualità con cui svolgono le proprie funzioni. Tuttavia non vi è dubbio che la questione della quantità è anch'essa rilevante; rispetto ad essa avremmo ritenuto più credibile una risposta diversa da parte del relatore e del Governo in termini di quantificazione. Avremmo gradito una valutazione che fosse non dico parametrata tra Ministero e Ministero, perchè non sarebbe stato opportuno, ma con una parametrazione della quantità limite, magari diversa da quella proposta dal Gruppo comunista, dalla Sinistra indipendente e da noi.

Un aspetto legato alla questione morale sicuramente esiste. Penso che tutti noi abbiamo assistito dall'esterno al fatto che in determinate riunioni di Consiglio dei ministri si è entrati con l'ipotesi di un certo numero di sottosegretari da nominare, numero immaginato funzionale alla attività dei Ministeri, mentre poi tali riunioni hanno visto la nomina di un numero maggiore di sottosegretari rispetto a quello stabilito. Tale mutamento di posizioni non appariva legato al fatto che vi fosse una sopraggiunta maggiore esigenza di funzionalità emersa nelle poche ore di durata della seduta del Consiglio dei ministri, bensì al fatto che vi era una sopraggiunta maggiore esigenza di rappresentanza dell'una o dell'altra corrente o quantomeno, se si vuole essere asettici in questo momento, dell'uno o dell'altro partito.

Questo problema, signor Ministro, lei non può dire che non esiste e che è inventato dal senatore Maffioletti. Obiettivamente esso esiste ed anche il collega Murmura, per il quale ho il massimo rispetto e al quale non rivolgo alcuna accusa perchè non ritengo che sottovaluti la questione morale, sbaglia nel momento in cui non si pone, come un fatto anche di funzionalità istituzionale, il problema che non si può attribuire questa limitazione solo alla sensibilità del Presidente del Consiglio o del Consiglio dei ministri. Se valesse il ragionamento del relatore Murmura, che fa capo a una sorta di etica della responsabilità di weberiana memoria, allora dovrebbe valere anche per altri articoli di questo disegno di legge. Allora questo disegno di legge dovrebbe normare assai meno di quanto non faccia in effetti perchè dovrebbe far riferimento anche per altri problemi al senso di responsabilità. Non ritengo irresponsabile il Presidente del Consiglio come tale, nè il Consiglio dei ministri come tale, però penso che in genere le leggi si approvano per dare indirizzi e per porre delimitazioni che devono essere ovviamente corrette, intelligenti, funzionali e razionali. A noi sembra che tale delimitazione sia corretta salvo valutarne un'altra che ci venga proposta. Se il relatore avesse detto che è necessario il doppio dei Ministri con portafoglio e un sottosegretario per ogni Ministro senza portafoglio, ferma restando la libertà prevista (che noi non contestiamo) di decidere da parte del Presidente

del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri la dislocazione, come ha detto poco fa il ministro Mattarella, in base alla funzionalità, e fosse stato posto un tetto anche se diverso dal nostro, noi avremmo anche potuto ritirare l'emendamento o ritenere plausibile una diversa proposta. Ciò che ci sembra francamente non plausibile è il non aver posto alcuna delimitazione in questa materia, rimandando tutto alla legge sull'organizzazione dei Ministeri che (io mi auguro venga approvata) – non c'è dubbio – verrà esaminata tra parecchi anni.

PONTONE. Fra altri quarant'anni!

Presidenza del vice presidente TAVIANI

BOATO. Se l'*iter* di quel provvedimento sarà analogo a quello del disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri passeranno molti anni. Per questo motivo mi sembrerebbe opportuno regolare tale problema in questa sede. Forse il relatore ha ancora tempo per ripensarci e potrebbe presentare un subemendamento nella direzione da me proposta (*Commenti dal centro*). Non capisco perchè vi arrabbiate tanto per un dialogo parlamentare che è costruttivo ed è diretto a trovare una soluzione che possa essere soddisfacente ed utile per tutti.

Comunque, se il relatore non pensa di presentare un'altra proposta, confermo il nostro voto favorevole sull'emendamento presentato dal Gruppo comunista, dal nostro e su quello del senatore Pasquino.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare la mia insoddisfazione per le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, in quanto ritengo che il problema affrontato dagli emendamenti non sia affatto marginale e che coinvolga una questione morale. Infatti, noi sappiamo che il modo con cui le correnti politiche contrattano tra loro la Presidenza del Governo è spesso legata...

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Riguarda il come.

PASQUINO. Riguarderà il come, però è legata anche al numero dei sottosegretari. Credo che la soglia massima che fissiamo sia ampia ed adeguata per accomodare tutte le pretese delle correnti politiche e ritengo altresì che non spetti a noi definire con accuratezza quanti dovrebbero essere i sottosegretari. Questa sfida che il Ministro ci lancia (che qualcuno prima o poi dovrà raccogliere) poteva esserci lanciata in Commissione mentre

neppure in quella sede abbiamo scoperto che si cambiava il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Allora, noi chiediamo puramente e semplicemente il ripristino del testo della Camera dei deputati e che ci sia un ancoraggio massimo. Non diciamo affatto che poi tra i vari ministeri non si debba decidere dove i sottosegretari sono più o meno utili: tutto questo potrà essere fatto. Noi chiediamo soltanto, come elemento di pulizia (se non vogliamo coinvolgere una questione morale), di fissare un tetto massimo. Ci sembra davvero di chiedere molto poco e soprattutto di chiedere in questo contesto un qualcosa che dovrebbe essere fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Art. 11.

(*Commissari straordinari del Governo*)

1. Per esigenze di carattere eccezionale, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri ovvero per particolari temporanee necessità di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.2 RIZ, DUJANY, SANNA, RUBNER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perchè intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorchè si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico».

11.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RIZ. Signor Presidente, l'emendamento 11.2, da me presentato è totalmente soppressivo dell'articolo 11 che prevede la istituzione di commissari straordinari del Governo. La mia avversione nei confronti della istituzione dei commissari straordinari del Governo è duplice, si basa cioè su una ragione storica e su una di attualità e di merito. La ragione storica è rappresentata dal fatto che questi commissari straordinari, denominati anche alti commissari straordinari, istituiti con regio decreto del 18 marzo 1944, n. 91, per la Sicilia, e con regio decreto del 27 gennaio 1944, n. 21, per la Sardegna erano e sono in netto contrasto con lo Stato delle autonomie.

In secondo luogo, la ragione di attualità che mi spinge ad essere contrario è che praticamente qui si svuota completamente il sistema delle autonomie statali e si mette in pericolo l'ordinamento regionale. Rammento a voi, onorevoli colleghi, che la mia preoccupazione non è soltanto astratta, ma è una preoccupazione concreta. Proprio in questi giorni stiamo discutendo nelle nostre Aule sulla conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, che prevede interventi straordinari dello Stato in Campania e a Reggio Calabria, con una previsione di funzionari dello Stato con incarichi commissariali per attività che rientrano istituzionalmente nei poteri delle regioni. Questo è il risultato al quale noi perverremo se andiamo avanti con il sistema dei commissari straordinari o degli alti commissari.

Di qui la mia netta opposizione all'articolo 11 e, anche a nome degli altri presentatori, la nostra richiesta di soppressione dell'articolo.

SPADACCIA. Signor Presidente, l'emendamento 11.1, da me presentato insiene ad altri colleghi, ripristina il testo della Camera dei deputati e va ovviamente in senso opposto a quello presentato dal senatore Riz. Ritengo infatti che l'intervento operato dal Senato della Repubblica sia limitativo e voglio brevemente leggere i due testi perchè si comprenda meglio di che cosa si tratta.

Il testo della Camera, che propongo di ripristinare, stabiliva: «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge». Qui al Senato si è passati ad una formulazione molto più limitativa, che è la seguente: «Per esigenze di carattere eccezionale, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri ovvero per particolari temporanee necessità di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari di Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge».

Con l'inciso «Per esigenze di carattere eccezionale» qui si è voluto sottolineare il carattere quasi di strappo che l'istituzione di un commissario straordinario può avere rispetto ai compiti dei Ministri. Si è inoltre voluto stabilire che, anche in caso di delega del Presidente del Consiglio, il commissario straordinario non abbia la facoltà di riferire al Parlamento e non possa, neanche su richiesta del Presidente del Consiglio, partecipare a riunioni del Consiglio dei ministri in cui fossero per avventura in discussione proprio le competenze che gli sono state affidate.

Mi sembra che il testo del Senato sottintenda una maggiore diffidenza nei confronti di questo istituto rispetto a quello della Camera: questo è il motivo per cui ho voluto proporre di ripristinare il testo dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei dire che il senatore Riz ha portato qui un modello di commissario straordinario o di alto commissario che è quello che abbiamo conosciuto dopo tutte le calamità ma non è quello scritto in questa norma. Giustamente il senatore Riz è molto preoccupato per quel tipo di modello, come limitativo delle autonomie locali.

Tuttavia, il fatto che il commissario straordinario non fosse previsto da una legge sulla Presidenza del Consiglio che non esisteva non ha impedito che commissari straordinari venissero istituiti anche per buone ragioni, di fronte alla eccezionalità degli eventi che si erano determinati. Che questo poi abbia portato anche a degenerazioni dell'istituto, che sono state limitative oltre il dovuto delle autonomie locali, è un'altra questione. L'assenza però di una legge non ha impedito la nascita di questi commissari straordinari che sono stati tutti istituiti attraverso decreti-legge.

Il commissario straordinario previsto da questo provvedimento ha però un compito diverso. Tale commissario non ha bisogno di essere istituito per particolari calamità che si possono verificare. Può infatti verificarsi il caso che il Presidente del Consiglio scopra che, di fronte a situazioni particolari, per esempio nel settore abitativo (si era infatti parlato di un commissario straordinario per l'edilizia), la sovrapposizione di competenze tra diversi Ministeri paralizzi la facoltà decisionale di carattere amministrativo e che

egli ritenga opportuno straordinariamente – e questo è il senso della legge – concentrare quelle competenze ed il coordinamento di esse per accelerare i programmi di spesa perchè particolari ragioni sociali lo rendono necessario, in attesa che modifiche legislative riordinino una materia che ha portato alla paralisi decisionale. Perchè dobbiamo impedire questo tipo di istituto, prendendo atto delle disfunzioni dell'amministrazione ordinaria, e prevedendo la possibilità, proprio in attesa che quelle disfunzioni vengano ordinariamente superate, di attribuire al Presidente del Consiglio ed al Consiglio dei ministri la facoltà di affidare i poteri di un intervento straordinario ad un commissario?

Ho citato ieri il modello anglosassone di cui in qualche misura sentiamo il fascino ed al quale vi sono una serie di riferimenti in questa legge. Il commissario straordinario è uno di questi istituti. Accanto alle figure del ministro, del segretario di Stato, del sottosegretario parlamentare che riferisce al Parlamento in nome del ministro e del segretario di Stato, compare nell'ordinamento inglese, certo non con inflazione, in casi straordinari il ricorso all'istituto del commissario straordinario al quale il consiglio di Gabinetto e il primo ministro inglese attribuiscono determinati incarichi.

Ho voluto con questo intervento, e proprio in direzione opposta a quella del senatore Riz, sostenere che questo istituto politico e amministrativo di carattere straordinario debba essere mantenuto, con una tipologia leggermente più ampia di quella che il Senato ha invece ritenuto di dover restringere, legata alla facoltà di un Presidente del Consiglio di affrontare e superare le difficoltà che gli presenti l'amministrazione ordinaria sulla base delle leggi vigenti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ringrazio il senatore Spadaccia di aver propòsto questo emendamento. Il Gruppo comunista non lo ha fatto per non appesantire troppo i lavori. Nella IX legislatura abbiamo sostenuto proprio che nell'ordinamento italiano occorresse introdurre il criterio dell'amministrazione per specifici obiettivi, per realizzare traguardi programmatici che richiedessero un'azione intersettoriale, cioè la convergenza su una materia appunto intersettoriale di più competenze. Ora, nella segmentazione delle competenze ministeriali italiane questo è un fatto ordinario, non un fatto eccezionale.

Quindi, aver richiamato questa eccezionalità risente della preoccupazione sorta, soprattutto nelle file della Democrazia cristiana, sin dalla IX legislatura davanti a questa legge, evocando pericoli di cancellierato, quando vi era il Governo Craxi, e temendo per il potere dei singoli ministri. Questa preoccupazione si affaccia sempre, non solo per il potere dei ministri, ma per il potere in sè, vista l'esperienza della norma che abbiamo poc'anzi varato sui sottesegretari. Ogni regola che circoscrive, limita e condiziona il potere è rifiutata. Anche limitazioni delle più blande provocano questa reazione e quella dei sottosegretari è significativa: non si accetta nessuna regola, il potere politico può fare e disfare. Tutto ciò denota quanto di arretrato vi è

ancora e quanto di problematico e di preoccupante vi sia nel cammino delle riforme istituzionali, dove non è tutto chiaro.

Non è chiaro neanche se questi singoli punti di arretramento del disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio corrispondano ad intenti complessivi. Certo questo non ha un grande rilievo, però se una cosa si somma all'altra una certa rilevanza di arretramento si può anche registrare. La norma che il senatore Spadaccia chiede di ripristinare è quella già votata dalla Camera dei deputati e dal Senato, dopo aver svolto il dibattito nella 1ª Commissione con la presenza del sottosegretario Amato, in cui si era detto esplicitamente che bisognava rompere il settorialismo, che l'istituto poteva sorgere non in via straordinaria, ma in via normale in questa amministrazione così vecchia, così legata all'impianto per ministeri, che occorreva un incarico *ad hoc* per obiettivi indicati addirittura nei programmi del Governo e deliberati dal Consiglio dei ministri. Era questo un fatto di avanzamento, un fatto che dovrebbe essere accettato da tutti, mentre a tutti i costi si vuole tornare alla supremazia del ministro, alla supremazia del settore, in base ad una logica antiquata ed arretrata che non dovrebbe più esistere in un nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Quindi, non solo raccomando all'Assemblea di accettare questo emendamento, ma propongo – se questa volta si può avere successo rispetto all'altra raccomandazione che invano ho rivolto al relatore e alla maggioranza – alla maggioranza e al Governo di riflettere su questo elemento che avrebbe solo il fine di ripristinare un testo già approvato da questa Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro parere contrario sull'emendamento soppressivo 11.2 presentato ed illustrato dal senatore Riz. Sono contrario non immaginando per nulla che vi siano pericoli per il mondo delle autonomie in conseguenza della eventuale nomina di commissari straordinari.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori, ritengo che esso contenga errori su cui si è lungamente discusso in Commissione. Il fatto che se ne sia discusso nella precedente legislatura non significa per ciò stesso che debba trovare conferma quando vi sono valutazioni che attengono al merito dell'argomento. Abbiamo ritenuto che il ricorso a questi commissari straordinari, proprio per il rispetto della funzionalità dei ministeri e della pubblica amministrazione ordinaria, il ricorso a questa figura di carattere straordinario debba avvenire per fatti eccezionali e non possa per ogni avvenimento e per ogni circostanza espropriarsi di fatto delle competenze e delle funzioni della amministrazione e dei singoli ministri. Non crediamo poi convenga – come il terzo comma di questo emendamento propone di realizzare – un rapporto diretto tra questi commissari e il Parlamento: la responsabilità deve far capo al Presidente del Consiglio e ai ministri, che sono gli intestatari di questa responsabilità, loro debbono avere rapporti con il Parlamento. L'eccezionalità estrema, la straordinarietà di questa figura credo sia da confermarsi ed è per questo, anche in omaggio ad un voto che è stato dato in Commissione,

non ricordo se a maggioranza o all'unanimità, che insisto per la reiezione sia dell'emendamento soppressivo che di quello sostitutivo dell'articolo 11.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo, così come in Commissione ha espresso un parere favorevole alla modifica dell'articolo, dovrebbe esprimere un parere contrario all'emendamento 11.1, anche perchè è ampiamente consenziente con le argomentazioni testè svolte dal senatore Murmura. In questo momento il rappresentante del Governo si domanda però - e rivolge un quesito al senatore Murmura - se non potrebbe essere (sempre che la Presidenza consenta questa estemporanea ipotesi di subemendamento) ipotesi possibile e percorribile quella di ripristinare - come da qualche parte viene chiesto - il testo della Camera per quanto riguarda il primo comma (il secondo comma è infatti identico), mantenendo però per il terzo comma il testo della Commissione. Ciò per una esigenza, evidenziata dalla Commissione, che sia il Governo a rispondere in Parlamento, per rispetto ineludibile al Parlamento stesso e perchè il Parlamento abbia sempre un referente preciso e pronto, cosa che non sarebbe nella formulazione del terzo comma così come pervenuto dalla Camera. Quindi il Governo, scusandosi per l'estemporaneità della proposta, chiede al relatore se questa soluzione potrebbe essere accoglibile; in questo caso esprimerebbe parere favorevole sul ripristino del primo comma dell'articolo nel testo approvato dalla Camera.

Esprimo, invece, parere contrario, naturalmente, sull'emendamento 11.2, in armonia, del resto, al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, la invito ad esprimere il suo parere sulla proposta testè formulata dal rappresentante del Governo.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta del Governo, purchè il voto sull'emendamento 11.1 sia preciso e chiaro. Aderisco pertanto solo al primo comma dell'emendamento 11.1, che ripete il testo della Camera.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, vorrei sapere se intende modificare il suo emendamento nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

SPADACCIA. Signor Presidente, pur essendo favorevole alla proposta del Ministro relativa al primo comma dell'emendamento, intendo comunque mantenere la parte relativa al terzo comma. Chiedo pertanto la votazione per parti separate dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, la nostra contrarietà all'emendamento 11.1 aumenta ovviamente se si sopprime anche la specificazione: «per esigenze di carattere eccezionale», nell'ipotesi cioè in cui si tornasse al testo trasmessoci

dalla Camera, cioè al testo originario. Pertanto, il nostro emendamento soppressivo, una volta che venisse ritirato il testo della Commissione, varrebbe ovviamente nei confronti del testo presentatoci dalla Camera. Le ragioni del nostro atteggiamento sono ben diverse da quelle che il senatore Spadaccia ha erroneamente interpretato. Senatore Spadaccia, è chiaro che se si tratta di provvedere per calamità pubbliche alla nomina di un commissario straordinario, questi può essere designato. Noi non abbiamo mai protestato quando, in seguito a queste calamità, si è proceduto in tal senso per mezzo di un decreto-legge.

Qui si tratta, invece, di cosa completamente diversa: si tratta di nominare un commissario straordinario del Governo «al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni» in generale e, quindi, anche fra le regioni e fra queste e lo Stato. A noi sembra che questo sistema sia abnorme, che non possa collocarsi nel sistema previsto dalla Costituzione e violi la separazione delle competenze fra Stato e regioni. Ripeto ancora una volta: se volete andare avanti con il sistema che ci proponete con il nuovo decreto-legge n. 237 del 1988, in cui funzionari dello Stato hanno incarichi commissariali per attività che rientrano istituzionalmente nei poteri delle regioni Campania e Calabria, rovinerete il sistema ordinamentale dello Stato.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire alcune questioni. Infatti, ho sentito i dubbi e le perplessità espresse dal senatore Riz.

Il coordinamento operativo è tra amministrazioni statali e non c'entrano, dunque, le regioni. Per questo ho detto che non si lede la sfera delle autonomie. Se si vuole una formulazione più precisa, si può aggiungere, dopo la parola: «amministrazioni», la parola: «statali» al primo comma dell'emendamento 11.1.

BOATO. Sono d'accordo. Integriamo in tal modo l'emendamento 11.1.

MANCINO. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Senatore Riz, lei ha udito i chiarimenti e la proposta del relatore. Intende mantenere l'emendamento 11.2?

RIZ. Sì, signor Presidente. Devo tuttavia rilevare che la formulazione del primo comma dell'emendamento 11.1 proposta poc'anzi dal relatore è effettivamente migliorativa del testo e accoglie in parte le mie richieste. Ciò non di meno, mantengo, per principio, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Riz e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori. Non facendosi osservazioni, tale votazione avverrà, come richiesto, per parti separate. Avverto che il testo del comma 1 dell'emendamento 11.1, con la modifica introdotta su proposta del relatore, è il seguente:

«1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che il testo del comma 2 dell'emendamento 11.1 è identico a quello del comma 2 dell'articolo 11 come proposto dalla Commissione.

Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento 11.1

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 146

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 luglio 1988 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DIANA, FONTANA Walter, COVIELLO e PATRIARCA. – «Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta» (1221);

BOZZELLO VEROLE, MANCIA, FABBRI, MARNIGA, FOGU e PEZZULLO. – «Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, con legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1222);

ULIANICH, PASQUINO, ARFÈ e ONORATO. – «Norme per la tutela globale della minoranza slovena» (1223);

FOGU e ZANELLA. – «Immissione nel ruolo statistico-attuariale del personale assunto nel 1975 dall'INPS per valutazioni socio-economiche» (1224).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988» (1225).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GUALTIERI, COLETTA, COVI, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI e VISENTINI. – «Nuova disciplina dell'obbligo scolastico» (1226).